SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 20 gennaio 2022.

Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari. (22A01552) *Pag.* 1

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 31 dicembre 2021.

Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. (22A01515) . . *Pag.* 7

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 novembre 2021.

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. (22A01516). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 febbraio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vecchio coop. - società cooperativa», in Bellizzi. (22A01517). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Minerva - società cooperativa sociale», in Bolsena, e nomina del commissario liquidatore. (22A01518). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puffolandya società cooperativa sociale», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore. (22A01519). . . . . *Pag.* 17

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 18 febbraio 2022.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo. (22A01558). . *Pag.* 18

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 marzo 2022.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 870). (22A01596) . . . . . *Pag.* 19

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita. (Ordinanza speciale n. 16). (22A01509) . . . . *Pag.* 21

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 17). (22A01510). . . . . *Pag.* 34

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. (Ordinanza speciale n. 18). (22A01511). . . . . *Pag.* 51

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 19). (22A01512). . . . . *Pag.* 65

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina. (Ordinanza speciale n. 20). (22A01513) . *Pag.* 81

ORDINANZA 9 agosto 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 21). (22A01514). . . . . *Pag.* 95

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 22 febbraio 2022.

Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022. (Provvedimento n. 30033). (22A01520). . . . . *Pag.* 99

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comboprex» (22A01498) . . . . . *Pag.* 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Liconsa» (22A01499) . . . . . *Pag.* 101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Protamina Solfato Leo Pharma» (22A01500). . . . . *Pag.* 103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itrin» (22A01501) . . . . . *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasoretic» (22A01502). . . . . *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta» (22A01503). . . . . *Pag.* 104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Germed» (22A01504) . . . . . *Pag.* 105

Banca d'Italia

Nomina degli organi liquidatori del fondo immobiliare riservato chiuso «Il Vignola», gestito da Polis Fondi SGR S.p.a., in Milano. (22A01505) . . . . . *Pag.* 105

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (22A01506). . . . . *Pag.* 105

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Winnipeg (Canada) (22A01479) . . . . . *Pag.* 106

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Albufeira (Portogallo) (22A01480) *Pag.* 106

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nomina del comitato di sorveglianza della società Istituto Primavera S.r.l. Impresa sociale, in Giugliano in Campania, in liquidazione coatta amministrativa. (22A01521) . . . . . *Pag.* 107

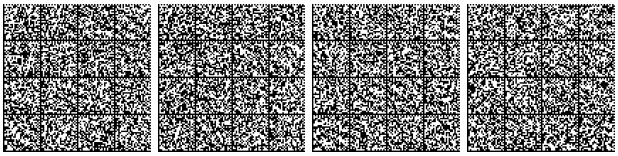

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 gennaio 2022.

Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *e)*, punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il Contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo - CIS;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza

delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visti i Milestone & Target nazionali riportati, alla data del 7 ottobre 2021, all'interno del documento «T1_M&T_ITA_al 7 ottobre 2021» contenuto nella piattaforma del MEF, istituita al fine di assicurare, da parte del Servizio centrale per il PNRR, l'opportuna condivisione dei documenti e riportata come allegato al seguente decreto;

Considerati gli investimenti del PNRR a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di seguito elencati:

M6C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona per un importo di euro 2.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 1350 Case della Comunità);

M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - *sub* investimenti COT, Interconnessione Aziendale, Device, per un importo di euro 204.517.588 (Target EU finale Q2 2024 - Almeno 600 COT);

M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità per un importo di euro 1.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 400 Ospedali di Comunità);

M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature - nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000,00 (Target EU finale Q4 2025 - 280 strutture digitalizzate; Target EU finale Q4 2024 - Almeno 3100 grandi apparecchiature sanitarie operative - la cui ripartizione dei *target* tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);

M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile per un importo di euro 638.851.083,58 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 109 interventi antisismici completati - la cui ripartizione dei *target* tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);

M6C2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - *sub* investimento - Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale per un importo di euro 30.300.000 (Target ITA Q2 2023 - Tutte le 21 Regioni adottano flussi su riabilitazione territoriale e servizi di assistenza primaria); (Target ITA Q2 2025 - Tutte le 21 Regioni adottano flussi su ospedali di comunità e consultori familiari);

M6C2 2.2 *b)* Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere per un importo di euro 80.026.994 (Target ITA finale Q2 2026 - 293.386 dipendenti formati);

Considerato l'investimento del PNC a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dal costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 (Q4 2026 - 220 interventi antisismici ultimati - la cui ripartizione dei *target* tra le regioni e le province autonome avverrà al momento del perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute);

Rilevato che le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al PNC, destinate ai predetti investimenti, assegnate per la quota riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro 8.042.960.665,58;

Rilevato altresì che dette risorse non comprendono le assegnazioni per progetti già avviati disposti o previsti dalle pre-allocazioni per via legislativa, di cui va tenuto conto al fine di assicurare la complessiva coerenza delle risorse ripartite e che fanno riferimento agli investimenti «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN» e «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per importi rispettivi di euro 1.413.145.000 ed euro 1.000.000.000;

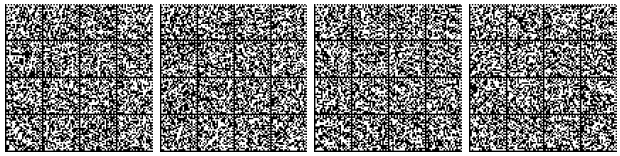

Ritenuto di ripartire in il predetto importo di euro 8.042.960.665,58 tra le regioni e province autonome, secondo la modalità di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario nazionale (2021) e il criterio che, ai sensi dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle risorse, fatti salvi:

i progetti relativi alla Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - *sub* investimenti COT, Interconnessione Aziendale e Device (M6C1 1.2.2), che sono stati ripartiti sulla base degli *standard* indicati nel PNRR (1 Centrale ogni 100.000 abitanti);

i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (M6C2 2.2 *b*) che, pur garantendo una ripartizione delle risorse conforme con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-*bis* del sopracitato decreto, non tiene conto della quota capitaria di accesso, bensì del fabbisogno calcolato rispetto al personale dipendente;

l'investimento M6C1 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» che prevede, oltre alla quota di accesso 2021, un meccanismo di ponderazione che garantisce l'attribuzione del 45 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;

Ritenuto che l'assegnazione delle risorse oggetto del presente decreto di riparto è revocata qualora il «Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito anche CIS) non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 giugno 2022;

Acquisito il nulla osta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota MEF-GAB-Prot. 22784 del 19 novembre 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti n. 1);

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) e del «Piano nazionale per gli investimenti complementari» (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate in euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC.

Art. 2.

1. Le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite a favore dei soggetti attuatori regioni e province autonome per come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici.

2. Costituiscono parte integrante del CIS i Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan per ciascuna linea di investimento. Le regioni e le province autonome perfezionano con il Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani operativi regionali e gli Action Plan di propria competenza.

3. L'assegnazione delle risorse oggetto del presente decreto di riparto è revocata qualora il CIS non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 giugno 2022. Il Ministero della salute, in qualità di amministrazione titolare, provvede alla conseguente rimodulazione della programmazione nell'assegnazione definitiva delle risorse.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 334

ALLEGATO *1*

Tabella 1 – PNRR Missione 6 Component 1

	PNRR Mission 6 Component 1							
	Intervento 1.1 (Case della Comunità) - 2.000.000.000 euro		*Intervento 1.2.2 (COT, Interconnessione aziendale, device) - 204.517.588 euro				Intervento 1.3 Ospedali della Comunità - 1.000.000.000 euro	
Regioni e PP.AA	Riparto Risorse	Target regionale obiettivo (n. CdC)	Riparto Risorse COT	Riparto Risorse Interconnessione aziendale	Riparto Risorse device	Target regionale obiettivo (n. COT)	Riparto Risorse	Target regionale obiettivo (n. OdC)
Piemonte	121.794.657,55	82	7.442.225,00	3.056.072,71	4.158.796,10	43	66.433.449,57	27
Valle d'Aosta	3.493.579,03	2	173.075,00	71.071,46	96.716,19	1	1.905.588,56	1
Lombardia	277.203.041,64	187	17.480.575,00	7.178.217,29	9.768.335,02	101	151.201.659,08	60
PA Bolzano	14.376.609,77	10	865.375,00	355.357,29	483.580,94	5	7.841.787,15	3
PA Trento	14.996.634,75	10	865.375,00	355.357,29	483.580,94	5	8.179.982,59	3
Veneto	135.401.849,69	91	8.480.675,00	3.482.501,46	4.739.093,23	49	73.855.554,38	30
Friuli Venezia-Giulia	34.256.093,22	23	2.076.900,00	852.857,50	1.160.594,26	12	18.685.141,76	7
Liguria	44.030.926,66	30	2.596.125,00	1.066.071,88	1.450.742,83	15	24.016.869,09	10
Emilia-Romagna	124.671.950,69	84	7.788.375,00	3.198.215,63	4.352.228,48	45	68.002.882,19	27
Toscana	104.214.655,81	70	6.403.775,00	2.629.643,96	3.578.498,97	37	56.844.357,72	23
Umbria	24.570.823,57	17	1.557.675,00	639.643,13	870.445,70	9	13.402.267,40	5
Marche	42.494.802,81	29	2.596.125,00	1.066.071,88	1.450.742,83	15	23.178.983,35	9
Lazio	158.494.374,81	107	10.211.425,00	4.193.216,04	5.706.255,11	59	86.451.477,17	35
Abruzzo	58.901.493,13	40	2.249.975,00	923.928,96	1.257.310,45	13	26.178.441,39	10
Molise	13.775.507,72	9	519.225,00	213.214,38	290.148,57	3	6.122.447,88	2
Campania	249.721.198,08	169	10.038.350,00	4.122.144,58	5.609.538,92	58	110.987.199,15	45
Puglia	177.224.470,44	120	6.923.000,00	2.842.858,33	3.868.647,53	40	78.766.431,31	31
Basilicata	25.046.297,48	17	1.038.450,00	426.428,75	580.297,13	6	11.131.687,77	5
Calabria	84.677.262,22	57	3.288.425,00	1.350.357,71	1.837.607,58	19	37.634.338,76	15
Sicilia	216.998.374,36	146	8.480.675,00	3.482.501,46	4.739.093,23	49	96.443.721,94	39
Sardegna	73.655.396,58	50	2.769.200,00	1.137.143,33	1.547.459,01	16	32.735.731,81	13
Totale	**2.000.000.000,00**	**1350**	**103.845.000,00**	**42.642.875,00**	**58.029.713,00**	**600**	**1.000.000.000,00**	**400**

*Ripartizione sulla base del PNRR

Tabella 2 PNRR Missione 6 Component 2 – PNC

	PNRR Mission 6 Component 2 e PNC							
	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature) euro 2.639.265.000,00 euro		PNRR 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) - 638.851.083,58 euro; PNC 1.450.000.000		1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie - 30.300.000 euro		*2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere - 80.026.994 euro	
Regioni e PP.AA	**Riparto Risorse (Digitalizzazione DEA I e II)**	**Riparto Risorse (grandi apparecchiature)**	**Riparto Risorse PNRR**	**Riparto Risorse PNC**	**Riparto Risorse - Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali**	**Target regionale obiettivo (La Regione trasmette i dati di tutte le strutture sanitarie coinvolte per ciascun flusso con la tempistica prevista)**	**Riparto Risorse - Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere**	**Target regionale obiettivo (dipendenti formati in inf. Osp.)**
Piemonte	96.335.809,56	78.999.668,72	42.441.081,24	96.328.501,88	2.012.933,52	si	5.742.722,11	21.053
Valle d'Aosta	2.763.313,03	2.266.040,17	1.217.387,32	2.763.103,42	57.739,33	si	228.098,78	836
Lombardia	219.259.037,84	179.802.208,90	96.595.343,74	219.242.405,66	4.581.410,27	si	10.450.210,70	38.311
PA Bolzano	11.371.453,96	9.325.100,39	5.009.734,22	11.370.591,36	237.606,15	si	937.878,09	3.438
PA Trento	11.861.874,55	9.727.267,20	5.225.790,74	11.860.974,76	247.853,47	si	851.131,91	3.120
Veneto	107.098.677,96	87.825.701,77	47.182.700,94	107.090.553,85	2.237.823,30	si	6.131.415,74	22.478
Friuli Venezia-Giulia	27.095.510,91	22.219.529,75	11.937.023,06	27.093.455,55	566.159,80	si	2.055.801,32	7.537
Liguria	34.827.102,04	28.559.779,96	15.343.202,84	34.824.460,18	727.711,13	si	2.447.719,33	8.974
Emilia-Romagna	98.611.659,50	80.865.967,38	43.443.714,98	98.604.179,18	2.060.487,33	si	6.165.531,74	22.603
Toscana	82.430.571,57	67.596.752,20	36.315.079,52	82.424.318,69	1.722.384,04	si	5.315.647,98	19.488
Umbria	19.434.761,98	15.937.373,29	8.562.053,05	19.433.287,73	406.088,70	si	1.196.036,40	4.385
Marche	33.612.075,55	27.563.403,95	14.807.918,63	33.609.525,86	702.323,20	si	1.991.729,80	7.302
Lazio	125.364.151,55	102.804.206,33	55.229.619,86	125.354.641,89	2.619.479,76	si	4.502.272,50	16.506
Abruzzo	37.961.619,64	31.130.224,47	16.724.125,65	37.958.740,01	793.206,77	si	2.435.609,74	8.929
Molise	8.878.222,89	7.280.539,50	3.911.332,46	8.877.549,42	185.510,17	si	482.745,78	1.770
Campania	160.943.647,35	131.980.982,80	70.904.292,44	160.931.438,76	3.362.912,13	si	7.171.270,65	26.291
Puglia	114.219.989,70	93.665.495,62	50.320.019,99	114.211.325,39	2.386.622,87	si	6.378.945,33	23.386
Basilicata	16.142.171,75	13.237.302,17	7.111.490,79	16.140.947,27	337.290,14	si	1.214.556,93	4.453
Calabria	54.573.930,99	44.753.062,11	24.042.738,10	54.569.791,21	1.140.320,46	si	3.193.404,38	11.707
Sicilia	139.854.005,62	114.686.534,16	61.613.176,26	139.843.396,81	2.922.244,77	si	7.509.739,72	27.531
Sardegna	47.470.412,06	38.927.859,16	20.913.257,74	47.466.811,13	991.892,67	si	3.624.525,08	13.288
Totale	**1.450.110.000,00**	**1.189.155.000,00**	**638.851.083,58**	**1.450.000.000,00**	**30.300.000,00**	**si**	**80.026.994,00**	**293.386**

*Ripartizione sulla base del fabbisogno rilevato

22A01552

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 31 dicembre 2021.

Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 6-*ter* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato;

Visto il comma 2 dell'art. 6-*ter* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 *final* della Commissione del 19 marzo 2020;

Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e, in particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di Covid-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-*bis*, che dispone che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di demandare a un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di adottare il presente decreto nelle more della decisione della Commissione europea concernente l'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che l'efficacia dello stesso è subordinata a detta approvazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo di cui all'art. 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e finalizzato a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono destinate le risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;

c) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;

d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115

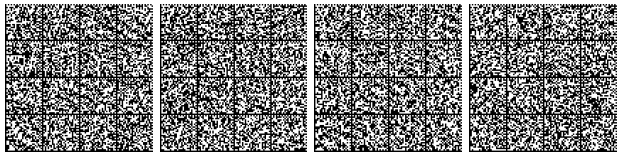

del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;

f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 2, le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;

b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;

c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi, nelle misure previste dal successivo art. 4;

d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera *f)* del comma 1, e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Art. 4.

Determinazione e misura del contributo straordinario

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2, e ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.

2. Il contributo è concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019, e non può comunque risultare superiore alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Art. 5.

Modalità di accesso ai contributi

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.

2. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.

3. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero, a seguito dell'approvazione del presente decreto da parte della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 3. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

4. La presentazione dell'istanza è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Art. 6.

Soggetto attuatore

1. L'attività istruttoria di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia.

Art. 7.

Concessione delle agevolazioni

1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.

2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8.

Cumulo

1. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.

Art. 11.

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

2. A tal fine, il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Art. 12.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10;

d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'art. 11;

e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.

Art. 13.

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Art. 14.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15.

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attività rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto resta subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, all'esito della notifica da parte del Ministero ai sensi dell'art. 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 56

22A01515

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 novembre 2021.

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518 e successive modificazioni recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero»;

Visto in particolare l'art. 9 della predetta legge 1° luglio 1970, n. 518, che riconosce al Ministro dello sviluppo economico la possibilità di concedere contributi per le spese di funzionamento alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della stessa legge;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, fra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014 che disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente, fra l'altro, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese;

Visto in particolare l'art. 2, comma 13, del predetto decreto-legge che ha lasciato al Ministero dello sviluppo economico le competenze attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518;

Ritenuto opportuno individuare criteri per la concessione dei contributi che tengano conto dell'efficienza e dell'efficacia delle Camere di commercio italiane all'estero;

Ritenuto altresì necessario, anche sulla scorta delle evidenze emerse nella gestione del contributo alla Camere di commercio italiane all'estero ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014, procedere all'indicazione delle spese di funzionamento e a una migliore specificazione delle attività promozionali riconoscibili a contributo e una rideterminazione delle relative spese ammissibili;

Considerato il ruolo di rappresentanza, assistenza, supporto e indirizzo svolto dall'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, che sostituisce integralmente il decreto ministeriale 24 aprile 2014 citato nelle premesse, determina i criteri e le modalità per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione.

2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE.

3. Il presente decreto disciplina, altresì, i rapporti tra il Ministero e l'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero (di seguito Assocamerestero) nell'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del *Made in Italy* attraverso la rete delle CCIE.

Art. 2.

Programma promozionale: iniziative ammissibili e spese riconoscibili

1. Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta, secondo le modalità indicate al successivo art. 5, il Programma promozionale di attività articolato in progetti promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo:

a) l'organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell'area geografica di operatività della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attività collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e *workshop* informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali);

b) missioni commerciali settoriali (l'organizzazione di missioni di *buyer* in Italia nonché di missioni di imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere);

c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi *Made in Italy* e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operatività della CCIE (*road show*, *country presentation*; partecipazione diretta a eventi fieristici con *stand* camerale; seminari e *workshop* informativi);

d) progetti specifici di assistenza e consulenza alle imprese italiane: per l'inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze specialistiche);

e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali;

f) *stage* formativi per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano;

g) servizi di informazione, *export management* e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali;

h) attività di rete: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla *convention* mondiale delle CCIE; al *meeting* dei segretari generali e alla riunione d'area annuale;

i) eventuali ulteriori iniziative promozionali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui al successivo art. 3, comma 3.

2. Le spese sostenute affinché possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni devono essere:

a) imputabili all'intervento/iniziativa ammesso a contributo, in quanto sostenute esclusivamente per esso;

b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate come ammissibile;

c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto;

d) connesse alle attività promozionali realizzate e attestate da documenti giustificativi;

e) legittime, cioè sorrette da documentazione giustificativa conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e comunque tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse alla determinata attività per la quale si chiede il contributo.

3. Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani e dei rappresentanti delle imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le spese di competenza dell'anno di riferimento dei Programmi promozionali presentati dalle CCIE.

4. L'elenco dettagliato delle tipologie di spese ammissibili è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. A misura del costante progresso dei servizi offerti dalle CCIE alle imprese, possono essere individuati eventuali ulteriori tipologie di spese ammissibili, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui all'art. 3, comma 3. Con il medesimo decreto direttoriale, laddove ritenuto necessario, possono essere fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte delle CCIE.

Art. 3.

Contributi

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012.

2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potrà in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE è determinata - tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base dello score di affidabilità in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE più performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse.

3. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito *web* istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati il valore minimo di rendicontazione ammissibile dei programmi promozionali realizzati dalle CCIE, il limite percentuale delle spese di struttura e i criteri e le modalità attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l'attività di pre-istruttoria tecnica, determina lo score di affidabilità in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di *performance* riferiti ai seguenti aspetti:

a. affidabilità strutturale;

b. affidabilità organizzativa;

c. affidabilità economico-finanziaria;

d. affidabilità relazionale e di rete.

4. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021 l'applicazione degli score di affidabilità è sospesa e i contributi verranno erogati in modo proporzionale all'incidenza percentuale media, nell'ultimo triennio utile, degli importi rendicontati dalla singola Camera sul totale della rendicontazione dell'intera rete delle CCIE ammesse a contribuzione nel triennio di riferimento.

5. Con il decreto di cui all'art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012 quota parte dei fondi iscritti annualmente nel capitolo 2515 di cui al comma 1 del presente articolo, pari a non più del 2% (due per cento) degli stessi, può essere utilizzata per consentire adeguato supporto alla Direzione generale competente, anche se del caso individuando un ente in *house* del Ministero, per le attività di controllo della rendicontazione del Programma promozionale prodotta dalle CCIE.

Art. 4.

Progetti speciali

1. Il Ministero, anche sulla base delle priorità individuate dalla cabina di regia di cui al comma 18-*bis*, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può proporre alle CCIE maggiormente affidabili, definite secondo la graduatoria di merito di cui al precedente art. 3, singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalità tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso le Camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.

Art. 5.

Presentazione del programma promozionale

1. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale secondo le seguenti modalità:

a) presentazione attraverso il sistema informativo Pla.Net di una relazione che illustri le finalità generali dell'azione camerale, descriva le attività che la CCIE intende svolgere nell'ambito delle iniziative ammissibili individuate dall'art. 2, comma 1, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l'esecuzione del Programma.

b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net.

2. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3, vengono disciplinati i limiti e le modalità attraverso cui è ammessa l'integrazione o la modifica da parte delle CCIE dei Programmi già presentati.

3. La rinuncia alla realizzazione del Programma deve essere motivata e comunicata senza ritardo al Ministero.

4. Assocamerestero verificherà la correttezza formale e procedurale della presentazione dei programmi promozionali presentati dalla CCIE tramite il sistema informatico Pla.Net., dandone riscontro alle stesse per il tramite del medesimo sistema.

Art. 6.

Rendicontazione del Programma promozionale realizzato e procedura per l'ammissione al contributo

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi dell'art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.

Il rendiconto delle attività svolte e dei costi sostenuti dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale.

2. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021, l'invio della documentazione probatoria è relativo alle sole spese per l'acquisto da terzi soggetti di servizi funzionali alla realizzazione del Programma.

3. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 2, della legge n. 518/1970.

4. Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, in base alla attività di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attività di controllo della rendicontazione di cui all'art. 3, comma 5, valuta l'ammissibilità delle attività di cui all'art. 2, la validità tecnico-economica e la congruità e l'ammissibilità dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potrà sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento.

5. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.

6. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 7.

Controlli, recuperi, revoche

1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. Ove da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerti la non idoneità della Camera a ricevere il contributo o la insufficienza di quanto rendicontato rispetto alle somme erogate, tali somme verranno recuperate per intero o parzialmente.

2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avviene a valere sui contributi maturati dalla CCIE negli esercizi successivi o tramite revoca nel caso di impossibilità di procedere al recupero.

3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, anche tramite Assocamerestero, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo.

4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Art. 8.

Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono

comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale.

Art. 9.

Rapporti Ministero-Assocamerestero

1. Il Ministero si avvale dell'Assocamerestero per lo svolgimento delle attività di pre-istruttoria tecnica dei programmi, dei rendiconti, degli statuti camerali, del gradimento sui nuovi segretari generali, per il monitoraggio annuale delle attività e della funzionalità delle CCIE riconosciute.

2. Assocamerestero partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza dei servizi per la concessione del riconoscimento ministeriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 518/1970, fornendo informazioni e supporto tecnico sull'attività della rete delle CCIE.

3. Per favorire una maggiore efficacia alle azioni di promozione, nonché un adeguato sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri, il Ministero può stipulare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 56 del 2005, accordi con Assocamerestero finalizzati a realizzare specifici progetti d'internazionalizzazione, in uno o più Paesi, a sostegno di uno o più settori di interesse nazionale, attraverso la gestione operativa delle CCIE.

4. Al fine di valorizzare il principio della sussidiarietà tra la rete dell'Agenzia ICE e la rete delle CCIE, il Ministero può stipulare con l'Agenzia ICE e l'Assocamerestero anche disgiuntamente specifici accordi e convenzioni per la realizzazione di azioni mirate all'incremento dei rapporti economico-commerciali con l'Italia, per la fornitura di servizi alle imprese e per il più opportuno seguito degli esiti delle missioni economiche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 48

ALLEGATO *A*

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, oltre a rispettare quanto previsto all'art. 2, comma 2 del presente decreto, dovranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:

1 - costi del personale subordinato e/o che nell'anno di riferimento del programma promozionale ha lavorato in modo costante per la CCIE, solo per la parte inerente alla realizzazione del programma promozionale presentato (tra i costi del personale vanno inseriti non solo quelli inerenti il personale con contratti di lavoro subordinato o comunque legati da rapporti lavorativi di lungo termine o caratterizzati da stabilità, ma anche quelli del personale inquadrato nello *staff* della Camera e pagato dietro presentazione di parcelle a seguito di forme di contratto di lavoro flessibili quali collaborazione ecc.);

2 - costi generali di funzionamento (la voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e tutti gli altri costi variabili e fissi necessari per il funzionamento della camera) ammessi in modo forfettario in proporzione alle spese di personale dichiarate alla realizzazione del programma promozionale presentato;

3 - costi diretti per la realizzazione del programma, di tale tipologia di costi sono ammissibili:

spese di viaggi e missioni sostenute dal personale della Camera, esclusivamente i costi di viaggio e alloggio del personale della Camera necessari allo svolgimento delle attività promozionali;

spese di affitto di aree e allestimenti di fiere in Italia e nel territorio di competenza della CCIE;

spese per la partecipazione a fiere, convegni, seminari utili alla realizzazione del programma promozionale;

spese organizzative e di affitto di locali per *workshop*, seminari, convegni, sfilate e degustazioni;

spese per la realizzazione, cartacea o digitale, di materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni e pubblicazioni;

spese per campagne pubblicitarie sui media, solo quelle riferite alle singole iniziative promozionali;

spese di acquisto e trasporto, sdoganamento di prodotti *made in Italy* per esposizioni o utilizzo in occasioni di iniziative promozionali, nonché le connesse spese assicurative;

spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;

docenze formative;

spese organizzative per *stage* formativi di studenti italiani (con l'esclusione di viaggio, vitto e soggiorno) e di *placement* di studenti presso aziende estere;

spese di interpretariato e traduzioni;

spese per consulenza professionali necessarie a progettare, implementare, promuovere ed erogare le iniziative ammissibili del programma promozionale e completare i servizi di consulenza tecnica alle imprese forniti dalla Camera;

spese per la progettazione, l'implementazione e l'utilizzo di servizi digitali e piattaforme di promozione del *made in Italy*;

spese per studi di mercato (strettamente funzionali alle iniziative promozionali);

spese di *catering* e altre spese di carattere logistico ed organizzativo riconducibili agli eventi promozionali ammissibili;

spese sostenute da collaboratori e dipendenti della camera, i cui documenti giustificativi sono allegati alla nota spese del dipendente/collaboratore nel quale si evince la richiesta di rimborso alla Camera, per lo svolgimento di azioni del Programma promozionale;

4 - Costi per attività di rete (*Convention* mondiale della CCIE, *meeting* dei segretari generali; riunione d'area annuale), di tale tipologia di costi sono ammissibili solo quelli di viaggio (da e per la città di svolgimento dell'attività) e alloggio (per i soli giorni necessari allo svolgimento dell'attività di rete o di altra attività collaterale ma sempre rientrante tra quelle ammissibili ai sensi del presente decreto ministeriale).

22A01516

DECRETO 25 febbraio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vecchio coop. - società cooperativa», in Bellizzi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 27 agosto 2019, n. 117/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «Vecchio coop. - società cooperativa» con sede in Bellizzi (SA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Lucia D'Angelis ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 4 novembre 2021 con la quale l'avv. Lucia D'Angelis rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno (SA) il 17 ottobre 1973, (codice fiscale TRM GLI 73R17 H703O), ivi domiciliato in via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vecchio coop. - società cooperativa» con sede in Bellizzi (SA), (codice fiscale 05087980651), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 117/SAA/2019, in sostituzione dell'avv. Lucia D'Angelis, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A01517

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Minerva - società cooperativa sociale», in Bolsena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 21 ottobre 2021, n. 22/2021, del Tribunale di Viterbo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Minerva - società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Minerva - Società cooperativa sociale» con sede in Bolsena (VT) (codice fiscale 01871110563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Omar Mandosi, nato a Viterbo (VT) il 30 giugno 1975 (codice fiscale MNDMRO-75H30M082L), domiciliato in Orte (VT), via Monte Grappa n. 61.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01518

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puffolandya società cooperativa sociale», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 14 ottobre 2021, n. 10/2021, del Tribunale di Rieti, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Puffolandya società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puffolandya società cooperativa sociale» con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 01091140572) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Benedetto Maurizi, nato a Rieti (RI) il 13 agosto 1965 (codice fiscale MRZBDT65M13H282A), ivi domiciliato in via delle Ortensie n. 36.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01519

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 18 febbraio 2022.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione del 22 giugno 2021 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle nonne di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 modifica esclusivamente l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo;

Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare, in recepimento della suddetta direttiva, esclusivamente l'art. 20, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239

1. All'art. 20, comma 12, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole «norma EN ISO/IEC 17025:2005» sono sostituite dalle seguenti: «norma EN ISO/IEC 17025:2017».

Art. 2.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 303

22A01558

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 marzo 2022.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 870).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'*Emergency response and coordination center* (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, negli *hub* logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri Paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di

protezione civile e delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonché di attrezzature e materiali individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore dell'Ucraina, con le modalità di cui al comma 2, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità dell'Ucraina accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna. In caso di intermediazione delle autorità di altro Paese membro della Unione europea incaricato di gestire l'*hub* logistico interessato il verbale di consegna potrà essere sottoscritto dai rappresentanti di quest'ultimo Paese.

3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

Art. 3.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego.

2. Alla Croce rossa italiana è riconosciuto il rimborso delle spese per vitto ed alloggio sostenute dal proprio personale impiegato all'estero per il contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza.

3. Ai volontari di protezione civile si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 6.

Art. 4.

Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso e all'assistenza alla popolazione.

1. In ragione dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna e delle ulteriori richieste che potranno essere rappresentate dal Meccanismo unionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle ulteriori disponibilità di personale, mezzi, attrezzature e materiali da inviare negli *hub* logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri Paesi richiedenti ai fini dell'invio delle conseguenti offerte di assistenza, tramite il sistema *Common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea.

2. A seguito dell'accettazione delle offerte di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il trasporto e, ove necessario, il reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)*. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a trasmettere la prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio dei ministri per lo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine necessarie e l'autorizzazione alla spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto.

3. Alla definizione delle modalità di reintegro dei beni di cui al comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01596

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita. (Ordinanza speciale n. 16).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i *sub* Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il *sub*-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per

l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 e, in particolare, il paragrafo 2;

Visto il Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, (Le Parti convengono sull'opportunità di attuare le misure di semplificazione amministrativa previste dall'ordinanza commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 e, in particolare, dall'art. 1, commi 3, 4 e 5 della predetta ordinanza) e 3 (Interventi per il ripristino e valorizzazione delle strutture di fruizione dei Parchi);

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 1, commi 3 e 5, 2 e 3;

Vista la nota del 23 maggio 2021 prot. n. 5697 del sindaco di Ussita e relativo allegato, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza, sulla base della documentazione necessaria a valutare la capacità organizzativa dell'ente in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 25 del 24 maggio 2021 con la quale il Comune di Ussita ha espresso i seguenti indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione:

rifunzionalizzazione della *ex* caserma dei Carabinieri e sua destinazione a nuova sede della casa comunale, con destinazione della vecchia sede storica, all'esito degli interventi di restauro, a museo civico e centro culturale;

destinazione della sede provvisoria degli uffici comunali in via delle centraline idroelettriche, una volta che gli stessi saranno accolti nella loro sede definitiva, per l'insediamento di nuove attività economiche anche allo scopo di un ulteriore rilancio economico del territorio;

conferma della destinazione urbanistica ad attività turistico-ricettiva dell'area di sedime del complesso «*Ex* Eca», con immediata e temporanea destinazione della predetta area a funzioni di «piastra tecnologica» per l'insediamento di un campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori impegnati nella ricostruzione di Ussita e dei comuni limitrofi e sua destinazione definitiva, a conclusione dei lavori di ricostruzione, ad area per strutture ricettive all'aperto, quali villaggio turistico, campeggio, area attrezzata per la sosta e il soggiorno di roulotte, camper, case mobili, etc.;

cambio della destinazione urbanistica dell'area, compatibilmente con l'opera pubblica di natura tecnologica, per delocalizzazione della Cabina A190 di trasformazione MT/BT e distribuzione in loc. Frontignano Pian dell'Arco;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Ussita e dalla struttura del *sub*-Commissario come risultante dalla relazione del *sub* Commissario (allegato n. 1 alla presente ordinanza), che esamina la priorità delle opere segnalate dall'amministrazione comunale e prende atto della spesa complessiva di intervento, con la collaborazione dell'USR Marche, opera la ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticità ed urgenza è tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio, e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge il seguente quadro complessivo degli interventi prioritari e urgenti, che presentano profili di particolare criticità:

a) recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato in Castelfantellino e consolidamento versante;

b) indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione);

c) spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco;

d) ricostruzione *ex* caserma dei carabinieri e sua riconversione in sede comunale;

e) realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso *Ex* Eca;

f) realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta;

g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere;

Considerato che tutti gli interventi sopra indicati presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticità previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020, per i seguenti profili:

a) ripristino della funzionalità pubblica: ruolo delle opere rispetto alla funzionalità pubblica, intesa sia in termini di servizi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni più in generale, sia in termini di superamento dei connessi disservizi, sia in relazione al valore identitario degli immobili interessati dagli interventi e al recupero della perdita economica correlata;

b) aggravamento dello stato di malfunzionamento degli impianti di produzione di energia idroelettrica (tre centrali idroelettriche e relative infrastrutture di adduzione dell'acqua alle turbine, apparecchiature e annessi elettrodotti esistenti), che costituiscono un *unicum* nel panorama della ricostruzione dell'area del Cratere e pongono peculiari specificità progettuali e di realizzazione dei conseguenti interventi, per i quali occorre definire un percorso progettuale e di ripristino che possa risolvere le problematiche di sicurezza e funzionalità di impianti di particolare complessità; allo stato tali impianti funzionano in modo discontinuo e con gravi perdite economiche per l'amministrazione comunale, che beneficia di significativi introiti derivanti dalla vendita di energia, cruciali per il suo sostentamento;

c) salvaguardia del valore culturale e paesaggistico: la tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico costituisce una funzione in sé prioritaria e urgente, che va perseguita con ogni sforzo sia nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale che di vincoli di natura indiretta; in particolare il caso del cimitero di Ussita di Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della memoria, dell'identità, della stratificazione storica e della memoria dei defunti;

d) rilancio dell'attrattività turistica del borgo antico di Ussita, rinomata meta turistica nelle Marche, caratterizzata da una vivace attività di promozione culturale, con spettacoli, mostre temporanee e altre iniziative culturali, con significative ricadute positive sull'economia locale, per le strutture ricettive e della ristorazione, nonché per l'artigianato e la produzione enogastronomica del territorio;

e) propedeuticità nella ricostruzione: alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata; è il caso degli interventi sulle linee elettriche e sui sottoservizi, prodomici all'agibilità delle abitazioni, ma anche quello dell'*ex* ECA con il quale l'amministrazione intende creare una spinta propulsiva all'ospitalità degli operatori economici impegnati nella ricostruzione;

f) valore simbolico per la comunità: alcune opere rappresentano un riferimento per la comunità, un sistema spaziale sicuro dove la comunità trova la sua identità nell'intima frequentazione di quei luoghi. È il caso della ricostruzione della caserma dei carabinieri che sarà rifunzionalizzata per usi pubblici strategici, uffici del comune e centro di protezione civile;

Considerato, in particolare, che per l'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero di Castelmurato, in considerazione del fatto che le macerie dei crolli non sono ancora state rimosse, occorre prevedere la programmazione dell'intervento in tre fasi: la prima di messa in sicurezza demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie, la seconda di progettazione nel nuovo cimitero, la terza l'esecuzione dei lavori;

Considerato che è necessario coinvolgere nell'espletamento della prima fase la Regione Marche, che ha gestito in qualità di soggetto attuatore nel periodo emergenziale per conto del Dipartimento di protezione civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, sicché risulta particolarmente opportuno individuare per la prima fase di tale intervento, quale soggetto attuatore, la Regione Marche, sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria autonomia, restando invece onere del Comune di Ussita gestire il ciclo del progetto di esecuzione dell'opera pubblica, nella seconda e terza fase, come definito dalla normativa pubblicistica;

Considerato che la prima fase dell'intervento concernente il cimitero monumentale di Castelmurato riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza, sia per le ragioni oggettive più nel dettaglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, sia perché propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fase di ricostruzione, sicché si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 28 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo mediante affidamento diretto dei necessari interventi. L'attuazione degli interventi può avvenire in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti;

Considerato che, avuto riguardo in special modo agli interventi propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, occorre coordinare in modo razionale e funzionale, anche mediante un adeguato cronoprogramma degli interventi, le opere e i lavori pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno e dei sottoservizi con l'avvio dei lavori di ricostruzione privata;

Considerato che l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in corso di conversione, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che la realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, nonché delle opere di urbanizzazione, delle manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, sono di estrema urgenza, in particolare in quanto pregiudiziali all'avvio degli ulteriori interventi, ed è pertanto opportuno prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che, in relazione alle suddette criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato che tenga conto delle interrelazioni funzionali, che devono convergere in un approccio unitario che ne delinei il cronoprogramma, tracciando la durata temporale delle diverse fasi realizzative;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita, sopra indicati, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 i seguenti interventi, per gli importi di spesa indicati:

recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato (intervento riportato nell'ordinanza n. 109 del 2020 con la dicitura «Delocalizzazione cimitero di Castel Fantellino») per un importo complessivo di euro 2.245.280,56;

ricostruzione rifugio Cristo delle Nevi per un importo complessivo di euro 453.757,68;

ricostruzione rifugio del Cornaccione per un importo complessivo di euro 800.000,00;

ricostruzione centro funzionale Saliere per un importo complessivo di euro 649.989,21;

Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR Marche e dalla Struttura commissariale è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere e gli interventi in esame, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti importi stimati, fermo restando che l'importo definitivo sarà stabilito dal progetto, come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento:

recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato per un importo complessivo di euro 8.550.000,00;

ricostruzione rifugio Cristo delle Nevi per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

ricostruzione rifugio del Cornaccione per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

ricostruzione centro funzionale Saliere per un importo invariato dalla ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato che dall'istruttoria di cui sopra è altresì emersa la necessità di realizzare altri interventi non compresi nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020 e, in particolare:

indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione) per un importo complessivo di euro 200.000,00;

spostamento delle cabine di distribuzione elettrica a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco per un importo complessivo di euro 595.000,00;

ricostruzione *ex* caserma dei Carabinieri e sua rifunzionalizzazione in sede comunale per un importo complessivo di euro 2.440.000,00;

realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità delle maestranze nell'area del complesso *Ex* Eca per un importo complessivo di euro 1.200.000,00;

realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta per un importo complessivo di euro 5.124.640,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 18.109.640,00 di cui euro 4.149.007,45 trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato che sulla base della citata istruttoria occorre adottare misure straordinarie di semplificazione delle procedure per garantire efficienza, efficacia e speditezza al complessivo intervento di ricostruzione, improntato ai principi di i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Ussita individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che la demolizione e la rimozione delle macerie è necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Ussita e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

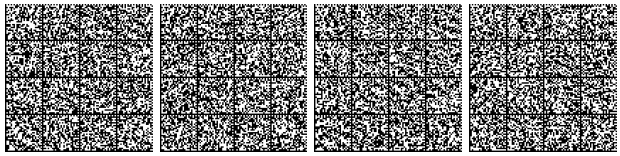

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Ussita, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Ussita sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato che la ricostruzione del centro storico di Ussita, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della città, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di individuare, quale soggetto attuatore, la Regione Marche, limitatamente alla prima fase dell'intervento relativo alla ricostruzione e al restauro del cimitero di Castelmurato (messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie);

Ritenuto di dover individuare il Comune di Ussita quale soggetto attuatore per tutti gli altri interventi di ricostruzione nel predetto Comune, ivi incluse le successive fasi (progettazione nel nuovo cimitero ed esecuzione dei lavori) dell'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero di Castelmurato;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, di dover nominare, quale *sub* Commissario, l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Ussita attesta che negli ultimi anni ha gestito appalti di lavori per un importo pari a circa dieci milioni di euro con gestione di interventi analoghi in dimensione e tipologia a quelli da svolgere;

Considerato che il Comune di Ussita è organizzato con una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che tale struttura è composta da un numero di otto unità tecniche tra diplomati geometri e laureati architetti;

Considerato che il Comune di Ussita attesta di non aver riportato negli ultimi anni episodi riconducibili ad una cattiva gestione degli appalti pubblici (incompiute, soccombenza contenzioso, sanzioni, altro);

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Ussita, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che il Comune di Ussita presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi in programma;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili del Comune di Ussita oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare, ove ritenuto opportuno, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo, ove ritenuto opportuno, di porre a base di gara il progetto definitivo o, in particolari casi individuati, quello di fattibilità tecnico economica;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1° e del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i prov-

vedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di ricostruzione e restauro degli immobili siti nel Comune di Ussita nel territorio della Regione Marche, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato in Castelfantellino e consolidamento versante, per un importo complessivo di euro 8.550.000,00; CUP: C53D21001300001;

b) indagini, prove e studi di fattibilità delle alternative progettuali per ripristino delle condutture di adduzione dell'acqua alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione), per un importo complessivo di euro 200.000,00; CUP C57H21002480001 - C57H21002490001;

c) spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco, per un importo complessivo di euro 595.000,00; CUP: C57H21002500001;

d) ricostruzione *ex* caserma dei carabinieri e sua riconversione in sede comunale, per un importo complessivo di euro 2.440.000,00; CUP: C54E21000310001;

e) realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso *Ex* Eca, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001;

f) realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta, per un importo complessivo di euro 5.124.640,00; CUP: C57H21002510001;

g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 1.903.726,89; CUP: C55D20000050002 - CUP: C55D20000040002 - CUP: C55D20000020002;

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub*-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Ussita:

a) gli interventi e le opere inclusi nel programma integrato assumono un ruolo prioritario ai fini del ripristino della funzionalità pubblica, intesa sia in termini di servizi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni più in generale, sia in termini di superamento dei connessi disservizi, sia in relazione al valore identitario degli immobili interessati dagli interventi e al recupero della perdita economica correlata;

b) l'aggravamento dello stato di malfunzionamento degli impianti di produzione di energia idroelettrica (centrali idroelettriche e annessi elettrodotti esistenti), che costituiscono un *unicum* nel panorama della ricostruzione dell'area del Cratere e pongono peculiari specificità progettuali e di realizzazione dei conseguenti interventi, impone l'esigenza di definire un percorso progettuale e di ripristino che possa risolvere le problematiche di sicurezza e funzionalità di impianti di particolare complessità; allo stato tali impianti funzionano in modo discontinuo e con gravi perdite economiche per l'amministrazione comunale, che beneficia di significativi introiti derivanti dalla vendita di energia, cruciali per il suo sostentamento;

c) la salvaguardia del valore culturale e paesaggistico, in funzione di tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, costituisce un obiettivo prioritario e urgente, che deve essere perseguito con ogni sforzo sia nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale che di vincoli di natura indiretta; in particolare il caso del cimitero di Ussita di Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della memoria, dell'identità, della stratificazione storica e della memoria dei defunti;

d) è urgente e improcrastinabile il rilancio dell'attrattività turistica del borgo antico di Ussita, rinomata meta turistica nelle Marche, caratterizzata da una vivace attività di promozione culturale, con spettacoli, mostre temporanee e altre iniziative culturali, con significative ricadute positive sull'economia locale, per le strutture ricettive e della ristorazione, nonché per l'artigianato e la produzione enogastronomica del territorio;

e) alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata; è il caso degli interventi sulle linee elettriche e sui sottoservizi, prodromici all'agibilità delle abitazioni; un rilievo propedeutico rispetto al complessivo impegno volto alla ricostruzione è rivestito anche dall'intervento dell'*ex* ECA, con il quale l'amministrazione intende creare una spinta propulsiva all'ospitalità degli operatori economici impegnati nella ricostruzione; la propedeuticità di tali tipologie di interventi, la cui realizzazione condiziona lo svolgimento della ricostruzione privata, li rende naturalmente urgenti, oltre che abbisognevoli di un adeguato sforzo di coordinamento nell'ambito di un rigoroso cronoprogramma che possa dare ordine ed efficienza ed efficacia al complessivo progetto di ricostruzione;

f) alcune opere rivestono un rilevante valore simbolico per la comunità poiché rappresentano un riferimento identitario, un sistema spaziale sicuro dove la comunità trova la sua identità nell'intima frequentazione di quei luoghi; è il caso della ricostruzione della caserma dei Carabinieri, che sarà rifunzionalizzata per usi pubblici strategici, uffici del comune e centro di protezione civile.

3. I sopra indicati interventi di ricostruzione e restauro nel Comune di Ussita rivestono carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli immobili di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati.

4. In relazione alla criticità degli interventi si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture temporanee, al fine di consentire la ripresa dei servizi pubblici ad essi connessi e lo svolgimento ordinato della ricostruzione privata.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il *sub* Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale *sub* Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Allo scopo, il *sub* Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;

d) elabora ed aggiorna periodicamente il cronoprogramma di cui all'art. 4;

e) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi è individuato il Comune di Ussita quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1 eccetto che la prima fase dell'intervento di ricostruzione e restauro del cimitero di Castelmurato, consistente nella messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie, per la quale è individuato quale soggetto attuatore la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Ussita è considerato soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di possedere: un'idonea esperienza pregressa con un volume di appalti eseguiti proporzionato a quelli da svolgere e specifica esperienza nel settore e dimensione degli appalti, di avere un congruo numero di addetti in organico con sufficiente esperienza a gestire le attività e di non essere stato interessato negli ultimi anni da episodi riconducibili ad un cattiva gestione degli appalti pubblici (incompiute, soccombenza contenzioso, sanzioni, altro).

3. Per l'intervento di ricostruzione e restauro del cimitero di Castelmurato, il soggetto attuatore della prima fase consistente nella messa in sicurezza , demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie è individuato nella Regione Marche, che ha gestito in qualità di soggetto attuatore nel periodo emergenziale per conto del Dipartimento di protezione civile gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche e che è in possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi per gestire efficacemente le funzioni connesse alla progettazione e realizzazione dei suddetti interventi. Le successive fasi di progettazione nel nuovo cimitero e di esecuzione dei lavori restano invece affidate al Comune di Ussita, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 2.

4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui all'art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Cronoprogramma per il coordinamento degli interventi pubblici propedeutici rispetto alla ricostruzione privata

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata e gli interventi pubblici, che rivestono carattere propedeutico, di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonché di realizzazione dei sottoservizi costituiti dalle reti di gas, energia elettrica, collettori per acque meteoriche, fognature per le acque nere, linee dati e telefonia oltre ad un sistema di sensori finalizzati alla migliore gestione e manutenzione delle reti, il *sub* Commissario esercita i

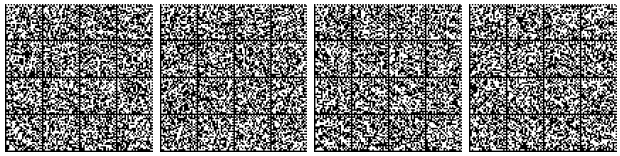

poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordina le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, elaborando a tal fine un apposito cronoprogramma per rispettare le tempistiche e l'efficacia della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità e termini di esecuzione dei lavori privati.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal *sub* Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub*-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula* nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per l'intervento di recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato, in quanto di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico e conservativo, il sub Commissario, d'intesa con il Comune di Ussita, valuta l'opportunità di fare ricorso, ai fini della progettazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, al concorso di progettazione di cui agli articoli 23, comma 2, e 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al fine di definire l'ipotesi della realizzazione di un ossario comune, ovvero di un idoneo luogo della memoria, quale testimonianza dei tragici accadimenti, con uno spazio celebrativo per i defunti, per il caso in cui non dovesse risultare possibile risalire all'identificazione di tutte le salme coinvolte nei crolli causati dal sisma; per tali interventi le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti;

c) per la realizzazione della prima fase dell'intervento relativo al cimitero di Castelmurato, il soggetto attuatore procede avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 28 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi. Il soggetto attuatore procede, inoltre, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e ai conseguenti regolamenti comunali, anche per quanto attiene alle pubblicazioni inerenti la programmazione delle estumulazioni/traslazioni;

d) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

e) per i lavori pubblici di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonché di realizzazione dei sottoservizi, di cui all'art. 4, il soggetto attuatore può ricorrente all'affidamento dei lavori per lotti separati mediante un'unica gara, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, con la previsione

della facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.

4. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b) c)* del comma 1 del presente articolo.

6. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

7. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub*-Commissario.

13. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

14. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

15. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 7.

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, è definito dal *sub*-Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal *sub* Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il *sub* Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

5. Il *sub* Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il *sub* Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni procedimentali speciali

1. Per la prima fase dell'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero monumentale di Castelmurato, consistente negli interventi di messa in sicurezza e demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie del sito, come meglio precisato nell'allegata relazione tecnica, in considerazione del carattere di estrema e improcrastinabile urgenza di tali interventi, il soggetto attuatore procede con le modalità individuate nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*.

2. La Regione Marche, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore, opera direttamente a valere sui fondi della contabilità speciale intestata al Presidente di Regione in qualità di vice Commissario, e provvede alle attività necessarie avvalendosi delle proprie strutture.

3. Per le opere e i lavori pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno e dei sottoservizi propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, nonché per i lavori e le opere di urbanizzazione, delle manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di tali interventi, pregiudiziali rispetto all'avvio degli ulteriori lavori, può procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

4. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al comma 3.

5. Restano ferme, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure di semplificazione previste dall'art. 6.

Art. 9.

Conferenza di servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub* Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

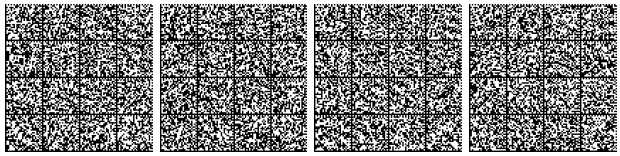

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal *sub* Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 10.

Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

1. Secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, in attuazione degli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, allegato A, voce A.29, e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ricostruzione conforme, nei sensi chiariti con la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2.

2. Analogamente, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non è richiesto il previo nulla osta dell'Ente Parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991, né la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «*Habitat*» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Art. 11.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Ussita, sentito il *sub* Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 18.109.640,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punti *a)*, *g)*, della presente ordinanza, di importo pari a euro 10.453.726,90, trova copertura quanto ad euro 4.149.007,45 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato tra USR e struttura del sub Commissario quantificata complessivamente in euro 6.304.719,44 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *b) c) d) e) f)* di importo stimato pari a euro 9.559.640,00 , trovano copertura per un totale stimato di euro 15.864.359,44 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* Commissario autorizza il Comune di Ussita all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Ussita.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2124

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01509

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 17).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli

eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;

l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici;

l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;

l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Considerato che il Comune di Accumoli è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Visto il protocollo d'intesa firmato il 7 novembre 2018 tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell'Università Sapienza di Roma e il master in Restauro architettonico e culture del patrimonio per «la ricerca e l'interpretazione grafica e documentaria sui centri colpiti dal sisma 2016 nei Comuni di Amatrice e Accumoli» promosso dall'Università di Roma Tre;

Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di Accumoli, approvata dal comune con delibera consiliare del 30 aprile 2021 n. 8 ai sensi dell'ordinanza 107 del 2020;

Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

Considerato che il territorio di Accumoli è caratterizzato da una morfologia molto diversificata e si sviluppa in un nucleo centrale e 17 frazioni o «ville»;

Considerato che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo è ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la presenza di macerie che, in alcuni tratti, rendono impossibile il passaggio carrabile;

Considerato che nelle aree in prossimità al centro storico di Accumoli sono stati già realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, diversi interventi, sia di edilizia privata, sia di opere pubbliche. In particolare, sono anche state eseguite numerose demolizioni per liberare i centri abitati dalle macerie e dagli edifici pericolanti. Alcune frazioni sono state colpite più di altre e questo ha comportato che in molti casi gli edifici rimasti in piedi rappresentano una percentuale minima rispetto all'abitato complessivo;

Considerato che, pertanto, in un contesto già attivo con la ricostruzione pubblica e privata, si rende ora necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Accumoli, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale, nonché delle sue frazioni al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della città;

Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato da parte del consiglio comunale di Accumoli:

si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili al fine di realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Accumoli e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;

risulta indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico e per le frazioni un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione della città di Accumoli;

in alcune frazioni la maggior parte delle abitazioni sono inagibili ed è quindi necessario, in vista della ricostruzione, realizzare interventi di mitigazione dei dissesti per eliminare o mitigare la pericolosità di fossi, alvei, frane di scivolamento e quant'altro connesso con la ricostruzione del tessuto urbano sia nelle frazioni che nel capoluogo. Il sisma ha avuto effetti diversi sul territorio di Accumoli che ha caratteristiche morfologiche e geologiche non omogenee. I danni registrati nelle frazioni non risultano della stessa natura e intensità ma dipendono, in parte, da differenti assetti geomorfologici e dalla presenza di dissesti e frane storiche. In alcune frazioni la maggior parte delle abitazioni sono inagibili proprio per tali motivi ed è quindi necessario, in vista della ricostruzione, realizzare interventi di mitigazione dei dissesti necessari e propedeutici alla ricostruzione in particolare nelle frazioni di Illica, Roccasalli e Villanova:

nel capoluogo di Accumoli sono necessarie operazioni di messa in sicurezza, rimozione delle macerie e smontaggio controllato e/o demolizione parziale di alcuni edifici di interesse storico come Palazzo Marini, Palazzo Cappello ed il corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e Palazzo Organtini che impediscono, di fatto, l'avvio della ricostruzione;

Considerato che i suddetti edifici di pregio, per la loro particolare collocazione e lo stato di danno, impediscono l'accesso in sicurezza nelle prossimità dell'adiacente tessuto storico, impedendo, di conseguenza, lo svolgimento delle attività di rilievo e di progettazione, e che occorre completare le operazioni di smontaggio controllato, demolizione parziale, messa in sicurezza e rimozione macerie già attuate in una misura pari al 50 per cento del progetto previsto per Palazzo Marini, all'80 per cento del progetto previsto per Palazzo Organtini, edificio sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che si affaccia direttamente sulla strada provinciale Roccasalli-Accumoli:

la riapertura della strada è strettamente connessa all'esecuzione dei lavori sull'edificio che, anche dopo un parziale intervento di messa in sicurezza e di smontaggio controllato, continua a rappresentare il principale ostacolo alla riapertura del transito veicolare della SP Roccasalli-Accumoli nell'abitato di Accumoli;

Considerato che, atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato alla distruzione pressoché totale dell'intero centro storico, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della *forma urbis* la cui finalità, come evidenziato nella proposta di PSR «non è quella di riprodurre una copia fedele del paese distrutto, bensì il mantenimento, la riproposizione o la reinterpretazione degli ambiti e delle relazioni formali tra gli elementi costituenti l'abitato e i suoi spazi di relazione» mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali e tendendo verso un modello di città sostenibile ed efficiente in grado di garantire un'elevata qualità della vita grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati;

Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Accumoli risulta di particolare complessità e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Accumoli, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) la ricostruzione del centro storico di Accumoli è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto, gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilità e sottoservizi, e gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;

b) la proposta di PSR, approvata con delibera consiliare, ha identificato il nucleo urbano da ricostruire nella configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020;

c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;

d) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada è necessaria per il ripristino funzionale della stessa e risulta propedeutica alla ricostruzione;

e) la ricostruzione dei sottoservizi e la realizzazione della viabilità provvisoria rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico;

f) la ricostruzione del Palazzo del Podestà e torre civica rivestono carattere di urgenza e criticità in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza essendo sede principale dei servizi di pubblica utilità per la città, rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità. La ricostruzione dell'edificio risulta inoltre propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi che si trovano in linea ed affiancati al fabbricato con conseguente significativa ottimizzazione della cantierizzazione;

g) la delocalizzazione dell'intero complesso costituito dall'antico monastero (edificio comunale *ex* caserma dei Carabinieri) e dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo nell'area dell'edificio comunale polifunzionale, richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticità, interferendo con le relative fasi di cantierizzazione. Riveste inoltre un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità per la presenza della chiesa e l'*ex* convento adiacente;

h) La riapertura della SP 18 e strada di via Duca degli Abruzzi sono interventi propedeutici alla ricostruzione e necessari per la circolazione dei mezzi di trasporto per i lavori negli aggregati adiacenti;

i) Gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fosso di Illica e il ripristino del ponte di collegamento tra due zone della frazione e la sistemazione dei dissesti idrogeologici sono critici e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa delle attività;

j) il Museo storico delle tradizioni locali, all'interno del Mulino Vidoni, per il suo valore culturale ed artistico, rappresenta un importante elemento di promozione turistica per la città di Accumoli. Il recupero del Museo storico delle tradizioni locali, insieme alla captazione delle acque per la riattivazione del Mulino Vidoni, è fondamentale per il suo forte valore identitario;

k) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticità per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati;

l) appare necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne fa parte integrante;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto più ampio della sua globalità in relazione agli interventi individuati nella proposta di PSR, agli aggregati già perimetrati o da perimetrare nel capoluogo di Accumoli e alle opere pubbliche incluse in tale perimetrazione;

Considerata la necessità di recuperare al più presto il contesto urbano della città di Accumoli integrando gli interventi pubblici già finanziati con quelli sugli edifici storici privati ritenuti prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta di PSR, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente la città alla popolazione;

Considerato che al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della città di Accumoli è necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo isolato, come individuato nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando

l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;

Considerato che il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della città e determinare altresì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, come individuati dalla proposta di PSR, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto prioritario procedere con la ricostruzione degli edifici che ospitano funzioni strategiche e che contribuiscono a ricreare l'identità del centro storico in coerenza con la delibera del consiglio comunale n. 51 del 16 dicembre 2019 con cui è stata proposta ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 2017 la nuova perimetrazione di Accumoli capoluogo che sarà oggetto di Piano urbanistico attuativo, approvata con deliberazione di giunta regionale n. 849 del 17 novembre 2020 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00006 del 29 dicembre 2020;

Considerato che la nuova perimetrazione di Accumoli capoluogo prevede la delocalizzazione di un edificio di proprietà pubblica ed altri di proprietà privata con l'individuazione di nuove localizzazioni, e che nel nuovo complesso da realizzare saranno collocati la nuova sede comunale, la chiesa e i relativi locali oltre ad alcuni servizi già presenti nell'edificio polifunzionale comunale quali l'ufficio postale e un bar-ristorante, mentre i rimanenti servizi presenti nel suddetto edificio (ambulatorio medico e centro diurno polivalente) potranno essere delocalizzati nell'area pubblica sede dell'*ex* scuola di Accumoli;

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Accumoli individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Accumoli e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal Sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto Sisma e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto Sisma, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Accumoli, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;

Considerato che la ricostruzione del centro storico di Accumoli, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostan-

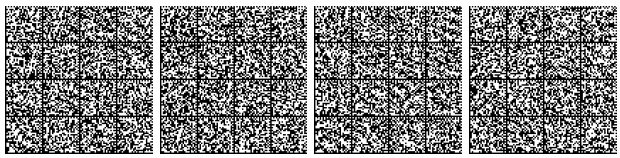

za della architettura della città, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi pubblici di recupero del centro storico di Accumoli - stralcio 1 e relativo elenco delle priorità, che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, e di integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutti gli edifici e sottoservizi ricadenti all'interno del medesimo perimetro e nelle frazioni individuate dalla proposta di PSR;

Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, è altresì emersa la necessità di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017 e nell'allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro euro 29.015.352,00;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, è necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione;

Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Accumoli, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;

Ritenuto che per la specificità degli interventi il sub Commissario possa avvalersi anche di altri soggetti attuatori che presentino particolari requisiti professionali e competenze con riguardo all'intervento da eseguire le cui attività, in caso di soggetti pubblici, potranno essere definite anche mediante accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

Considerato che il Comune di Accumoli ha gestito o ha in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 1.157.431,52;

Considerato che gli uffici tecnici del comune sono composti da diciassette funzionari e pertanto il comune è in possesso dei requisiti di idoneità per svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione di viale delle Rimembranze e di via Duca degli Abruzzi, per la realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in fazione di Illica, Macchia, Roccasalli e Villanova, e per il ripristino del Mulino Vidoni, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità individuare come soggetti attuatori per le opere già comprese in precedenti ordinanze o programmi di finanziamento gli stessi soggetti ivi indicati ritenuti idonei a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione degli interventi e, in particolare, per la Chiesa di S. Maria della Misericordia la Diocesi di Rieti;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto necessario che l'USR Lazio, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per la gestione delle attività di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonché da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;

Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi del comma 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'Allegato n. 1 e di quelli privati è necessario individuare tempistiche e modalità coordinate di attuazione;

Ritenuto di applicare il procedimento amministrativo semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3 della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo convenzionale, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri;

Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legi-

slativo n. 50 del 2016, atteso che tali attività, essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestività;

Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale, e che pertanto il soggetto attuatore potrà avvalersi di tale procedura, sentito il sub Commissario;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della città di Accumoli;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico della città di Accumoli e delle opere pubbliche di alcune sue frazioni sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 30 aprile 2021, n. 8.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La ricostruzione del centro storico di Accumoli è volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo non di riprodurre una copia fedele del paese distrutto, bensì il mantenimento, la riproposizione o la reinterpretazione degli ambiti e delle relazioni formali tra gli elementi costituenti l'abitato e i suoi spazi di relazione e di realizzare una città resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire sicurezza sismica e una elevata qualità della vita.

4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

5. La ricostruzione del centro storico di Accumoli è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, tenendo conto delle priorità indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Accumoli si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.

Art. 2.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici e le strutture del Comune di Accumoli, nel territorio della Regione Lazio. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Gli interventi pubblici individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, sono di seguito indicati:

1) sottoservizi centro storico, importo previsionale di spesa già autorizzato *ex* Ordinanza n. 109 del 2020, euro 1.000.000,00;

2) sottoservizi centro storico - integrazione, importo previsionale di spesa da PSR euro 1.800.000,00;

3) ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica, importo previsionale di spesa da PSR euro 2.404.864,00;

4) ricostruzione edificio comunale *ex* caserma dei carabinieri da adibire a Municipio, importo previsionale di spesa da PSR euro 7.793.280,00;

5) messa in sicurezza tratto urbano SP18 «Torrita Accumoli» (viale delle Rimembranze), importo previsionale di spesa da PSR 736.000,00;

6) ripristino della viabilità provvisoria (via Duca degli Abruzzi), importo previsionale di spesa da PSR 187.000,00;

7) chiesa di Santa Maria della Misericordia importo previsionale di spesa già autorizzato *ex* Ordinanza n. 105 del 2020, euro 580.000,00;

Gli interventi invece individuati quali necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociali e culturali, sono di seguito indicati:

8) ricostruzione della seconda sede comunale, importo previsionale di spesa da progetto inserito in PSR euro 1.286.208,00;

9) delocalizzazione centro polifunzionale, importo previsionale di spesa da PSR euro 3.320.000,00;

Ai suddetti interventi si aggiungono quelli ritenuti prioritari da eseguirsi nelle frazioni e propedeutici all'avvio della ricostruzione nei nuclei abitati di seguito indicati:

10) frazione Fonte del Campo - sostituzione ponte sul fiume Tronto, importo previsionale di spesa da PSR euro 3.500.000,00;

11) frazione Fonte del Campo - essa in sicurezza dissesto, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 109 del 2020 euro 1.500.000,00;

12) frazione Grisciano - Ponte pedonale sul torrente Chiarino, importo previsionale di spesa da PSR 2.000.000,00;

13) frazione Illica - messa in sicurezza delle aree prospicienti il Fosso di Illica Chiarino, importo previsionale di spesa da PSR euro 800.000,00;

14) frazione Libertino - miglioramento sismico Mulino Vidoni e riattivazione condotte idriche, importo previsionale di spesa da PSR euro 700.000,00;

15) frazione Macchia - adeguamento della viabilità di Macchia Nord finalizzata alla ricostruzione in sicurezza dell'abitato, importo previsionale di spesa da PSR euro 200.000,00;

16) frazione Roccasalli - messa in sicurezza di due dissesti idrogeologici, importo previsionale di spesa da PSR euro 600.000,00;

17) frazione Villanova - messa in sicurezza dissesto idrogeologico, importo previsionale di spesa da PSR euro 608.000,00.

2. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle somme destinate alla realizzazione degli interventi di riparazione degli edifici di proprietà mista in parte pubblica e in parte privata di cui all'art. 8, con riferimento al contributo di parte pubblica è stanziato l'importo previsionale stimato di euro 3.910.240,00 che sarà determinato con decreto del Commissario straordinario alla ricostruzione a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli indicati come prioritari nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione - stralcio 1, approvato dal comune con delibera consiliare del 30 aprile 2021 n. 8, risultano essere di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutti il centro storico di Accumoli o costituiscono interventi prodromici alla ricostruzione delle frazioni, come perimetrato nella planimetria in Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione ed edifici storici vincolati o dotati di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario.

4. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Accumoli e l'USR:

a) la ricostruzione del centro storico di Accumoli è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto, gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilità e sottoservizi nonché gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;

b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;

c) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada è necessaria alla funzionalità della circolazione stradale ed assume una elevata importanza nella propedeuticità della ricostruzione;

d) la ricostruzione dei sottoservizi, la realizzazione e ripristino della viabilità, la sistemazione dei dissesti idrogeologici, gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fosso di Illica e il ripristino del ponte di collegamento tra due zone della frazione, sono critici e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa delle attività e pertanto rivestono carattere di urgenza;

e) gli edifici quali il Palazzo del Podestà e torre civica, il Museo storico delle tradizioni locali, all'interno del Mulino Vidoni rivestono carattere di urgenza e criticità in quanto assolvono ad una funzione pubblica di elevata rilevanza e hanno un valore simbolico ed identitario per la comunità. La ricostruzione degli edifici risulta inoltre propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi con conseguente significativa ottimizzazione della cantierizzazione;

f) la delocalizzazione dell'intero complesso costituito dall'antico monastero (edificio comunale *ex* caserma dei Carabinieri) e dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo nell'area dell'edificio comunale polifunzionale, richiede uno stretto coordinamento dei relativi interventi con la ricostruzione degli aggregati privati adiacenti o limitrofi e presenta pertanto caratteri di urgenza e criticità, interferendo con le relative fasi di cantierizzazione. Riveste inoltre un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità per la presenza della chiesa e l'*ex* convento adiacente;

g) la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari nella proposta di PSR riveste carattere di criticità per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione del centro storico tra soggetti pubblici e privati;

5. La ricostruzione del Comune di Accumoli riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città.

6. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario di tutti gli edifici contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

7. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

8. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di delocalizzazione e ricostruzione dell'edificio comunale *ex* caserma dei carabinieri di cui al punto 4) del comma 2, con la Chiesa di SS. Pietro e Paolo e degli annessi locali del Ministero pastorale e Casa parrocchiale, con successivo atto saranno definiti i rapporti con la Diocesi di Rieti le relative modalità di attuazione.

Art. 3.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Accumoli, il sub Commissario, l'USR e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro

potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantirà altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.

3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettanti al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività indicate agli articoli 5 e 6 della presente ordinanza;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 6 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.

Art. 4.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 5 con le modalità di cui all'art. 7, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g) monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all' art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 5 all'adozione delle attività ivi previste;

h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

Art. 5.

Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in raccordo con il comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 6.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione La-

zio, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per gli interventi di cui all'art. 2 ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3 e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio.

2. Per l'intervento relativo alla chiesa di Santa Maria della Misericordia, per ragioni di continuità con le attività già intraprese, la Diocesi di Rieti è confermata quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento.

3. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione di messa in sicurezza SP18 «Torrita-Accumoli» (viale delle Rimembranze), creazione viabilità provvisoria (via Duca degli Abruzzi), messa in sicurezza aree prospicienti fosso di Illica, miglioramento sismico mulino Vidoni e riattivazione condotte idriche, adeguamento della viabilità di Macchia nord, messa in sicurezza due dissesti gravitativi, messa in sicurezza dissesto geologico, il Comune di Accumoli è individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo avendo attestato di aver gestito o avere in corso di gestione, negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a euro 1.157.431,52 e che gli uffici tecnici del comune sono composti da undici funzionari.

4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

6. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 7.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. In mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 1.

5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.

7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consiliare da adottare nel medesimo termine.

8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.

9. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% più 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo *quorum*, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.

10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6, l'azione sostitutiva del Comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

Art. 8.

Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privato

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su edifici di proprietà mista pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata.

2. Il contributo delle parti di proprietà privata è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle parti di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo presunto di euro 3.910.240,00 come da relazione Allegato n. 1 alla presente ordinanza.

Art. 9.

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici storici tutelati di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, è definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2da approvare con delibera del consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4,5,6,7,8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 11.

Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi pubblici

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 secondo le seguenti modalità:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, tramite affidamento diretto;

b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

c) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente ai sottoservizi del centro storico, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

e) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può indire un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, o l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale.

7. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.

10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche nelle more della redazione ed approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione in corso di redazione.

13. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

15. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1, possono procedere altresì anche ad assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

16. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

17. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

18. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

19. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione; 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza. nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione il soggetto attuatore può altresì agire in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III.

20. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di

ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 12.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione è comunque adottata.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 2.

Art. 13.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Accumoli, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 14.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monito-

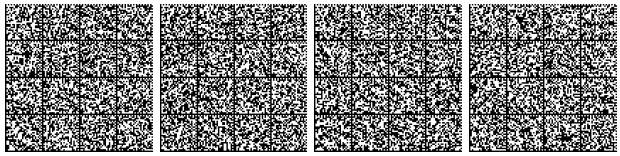

raggio della ricostruzione del centro storico di Amatrice, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

a) sub Commissario;

b) Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato;

c) sindaco di Accumoli o suo delegato;

d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio o suo delegato;

e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 29.015.352,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1), 7) e 11) della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 2.5000.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 580.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 2, per complessivi euro 25.935.352,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 2, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2123

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

22A01510

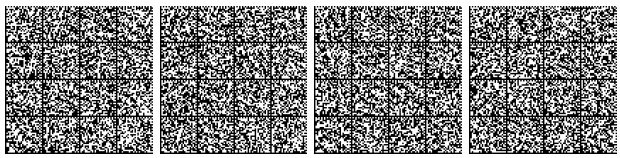

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. (Ordinanza speciale n. 18).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale il sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;

Considerato che il Comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Vista la delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 che individua le opere pubbliche previste dal Piano attuativo riferito alla frazione di Castelluccio di Norcia, in via di adozione;

Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al

medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

Dato atto che il Comune di Norcia, con la delibera di approvazione della proposta di Piano attuativo per la frazione di Castelluccio di Norcia, ha espressamente indicato il modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1);

Considerato che dalla citata relazione emerge che il borgo di Castelluccio di Norcia ha subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosità tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso delle viabilità comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del borgo antico, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identità urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo;

Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge la necessità di agire in direzione della ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia, d'intesa con il Comune di Norcia e con l'USR Umbria;

Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella delibera di consiglio comunale approvata dal Comune di Norcia in data 24 maggio 2021 e della relazione del sub-Commissario:

è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;

a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del borgo di Castelluccio di Norcia;

atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma *urbis* ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di borgo sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualità della vita;

risulta necessario operare un intervento integrato, che contemperi un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione;

il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica del borgo;

Considerato che dalla citata relazione emerge una forte reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche dalla delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2021, è opportuno procedere alla ricostruzione con un intervento unitario di riconfigurazione della forma *urbis* tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;

Ritenuto che la fattibilità di tale intervento unitario di carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e accertata in termini di atti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riguardo all'adesione e partecipazione da parte dei privati;

Considerata la necessità di provvedere immediatamente agli interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici e privati non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonché la necessità di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle opere pubbliche per le fasi non direttamente connesse alla loro realizzazione esecutiva, che potrà avvenire tramite l'intervento unitario;

Ritenuto, pertanto opportuno, ai fini del contemperamento delle diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi di realizzazione, procedere secondo una successione di due distinte fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario:

a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con le modalità di cui alla presente ordinanza, relativa ai seguenti interventi ed attività:

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonché delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2021:

ripristino delle viabilità di accesso al centro storico sul versante nord;

consolidamento del versante nord del centro storico;

risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»;

3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2021, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

eventuale edificato privato esterno al nucleo del borgo;

4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2021, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

opere funzionali e propedeutiche:

ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato;

terrazzamenti del nucleo abitato;

sottoservizi del nucleo abitato;

realizzazione degli spazi pubblici;

opere per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali:

realizzazione di parcheggi interrati;

percorsi pedonali e di sicurezza;

b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del borgo di Castelluccio di Norcia, individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione possono riguardare anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi, qualora accertato l'interesse pubblico, si possono qualificare come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi eventualmente già riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, di indirizzo anche di natura programmatica necessaria all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, da adottarsi, previa valutazione dell'interesse pubblico da parte di un Tavolo tecnico appositamente istituito e su proposta del sub Commissario da parte del Comune di Norcia, con delibera consiliare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, come individuati nella delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2021, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che, per la straordinaria complessità dell'intervento, si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali, con un limitato supporto di professionalità esterne;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

Ritenuto pertanto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi pubblici nel borgo di Castelluccio di Norcia;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto necessario che l'USR Umbria, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonché da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e *rendering* tridimensionali digitali dell'edificato;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;

Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato, altresì, che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica della frazione di Castelluccio di Norcia, assume particolare rilievo l'attuazione di un programma preliminare di demolizione degli edifici e di consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto e trattamento delle macerie, da attuarsi necessariamente attraverso intervento pubblico, come sopra precisato;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione

procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nell'urgenza e nella straordinaria criticità dei lavori da eseguire, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del borgo Castelluccio di Norcia sulla base della delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia è volta a ripristinare la forma *urbis* dell'abitato totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare un borgo resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita.

4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

5. La ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia è articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:

a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attività:

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del borgo, nonché delle opere pubbliche a questi funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021;

3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.

Art. 2.

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il sub Commissario, l'USR e il Comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, tenendo conto delle priorità indicate nella delibera consiliare del 24 maggio 2021, e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel borgo di Castelluccio di Norcia si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le ordinanze commissariali. Gli interventi della ricostruzione privata, non ricompresi nell'intervento unitario, sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.

Art. 3.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 adottata dal Comune di Norcia, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso dei seguenti interventi, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare del 24 maggio 2021 approvata dal Comune:

1. Ripristino delle viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante nord, importo preventivato euro 2.584.125,00;

2. Consolidamento del versante nord del centro storico, importo preventivato euro 1.000.000,00.

2. È altresì individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, il complesso dei seguenti interventi, indicati dal Comune come prioritari nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 per il borgo di Castelluccio di Norcia e meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, da realizzarsi nella seconda fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, eventualmente tramite l'intervento unitario di ricostruzione:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare del 24 maggio 2021:

3. Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato, importo preventivato euro 2.734.500,00;

4. Terrazzamenti del nucleo abitato, importo preventivato euro 4.946.250,00;

5. Sottoservizi del nucleo abitato, importo preventivato euro 4.747.740,00;

6. Realizzazione degli spazi pubblici, importo preventivato euro 1.510.420,00;

7. Realizzazione di parcheggi interrati, importo preventivato euro 1.760.000,00;

8. Percorsi pedonali e di sicurezza, importo preventivato euro 165.825,00.

Per i suddetti interventi, di importo preventivato complessivo pari a euro 15.864.735,00, con la presente ordinanza viene finanziata la sola progettazione da anticipare durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, tramite uno stanziamento di euro 2.086.480,00. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, gli stessi saranno interamente finanziati con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'art. 5.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutti il centro storico e concernono opere che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticità, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Norcia e l'USR Umbria, parte integrante della presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Umbria e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

Art. 4.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Castelluccio di Norcia, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano nella prima fase di cui all'art. 1, comma 5, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di *governance* della ricostruzione.

3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 7 e 8 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il comune contribuisce alla ricostruzione con le attività indicate all'art. 5 della presente ordinanza e con tutte le attività riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica il soggetto attuatore di cui all'art. 8 ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi assegnatigli, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Si interfaccia con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adegua le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.

Art. 5.

Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, punto 1, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Norcia, da adottare anche contestualmente alla adozione del Piano attuativo, o che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante della Piano attuativo stesso.

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione, che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettera *a)* e *b)*;

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze 100 e 107 del 2020;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettera *a)* e *b)*, con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;

g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il Piano attuativo adottato o in via di adozione.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera *c)* del presente comma si procede secondo quanto disposto all'art. 10.

3. Le delibere comunali, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario indicato dall'art. 4 e dell'USR Umbria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. La delibera consiliare è trasmessa tempestivamente al soggetto attuatore di cui al successivo art. 7 e al sub Commissario indicato.

Art. 6.

Designazione e compiti del sub *Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a. cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

d. provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 7, con le modalità di cui all'art. 9, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 7 all'adozione delle attività ivi previste;

h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il Comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

Art. 7.

Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria è individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e dell'intervento unitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, in raccordo con il Comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 9.

Art. 8.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per tutti gli interventi di cui all'art. 3 e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;

3. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 9.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il Comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del Comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 1.

5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.

7. Il Comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consigliare da adottare nel medesimo termine.

8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'USR ed il Comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.

9. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% più 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo *quorum*, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.

10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario *ad acta*, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'ammi-

nistrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato, delle finiture comuni e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

Art. 10.

Disposizioni relative alla demolizione degli edifici e alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro storico, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità è disciplinata dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del centro storico è definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'USR, anche avvalendosi di soggetti pubblici, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Le spese di demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione maceria, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consen-

tito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b) c)* del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicità è subordinato alla necessità di completamento dei lavori nel più breve tempo possibile, in particolare per le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione post sisma.

18. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 12.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 13.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 14.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e l'USR - Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 in caso di affidamento di servizi a operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 15.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

a) sub Commissario;

b) presidente della Regione Umbria, o un suo delegato;

c) sindaco di Norcia o suo delegato;

d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria o suo delegato;

e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 5.670.605,00, di cui euro 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 2.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di uno degli interventi tra quelli di cui all'art. 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 3, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energe-

tici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2132

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01511

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 19).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: «4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n.76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota n. 20915 del 1 luglio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Arquata del Tronto ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;

Considerato che il comune di Arquata del Tronto è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di «Arquata del Tronto capoluogo - fase 1» approvato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 17 maggio 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020;

Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto, con la delibera di approvazione della proposta di PSR, ha espressamente indicato il modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Arquata del Tronto, dall'USR Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1);

Considerato che dalla citata relazione emerge che il centro storico del capoluogo e delle frazioni ha subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosità, tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso del tratto di infrastruttura viabile provinciale sottostante l'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identità urbana al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della città;

Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge la necessità di agire in direzione della ricostruzione pubblica del centro storico, d'intesa con il comune di Arquata del Tronto e con l'USR Marche;

Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di programma speciale della ricostruzione adottato dal Consiglio Comunale di Arquata del Tronto e della relazione del sub Commissario:

è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;

a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione sia del capoluogo di Arquata del Tronto che per l'intero complesso comunale;

atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del capoluogo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di città sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualità della vita;

risulta necessario operare un intervento integrato, che contemperi un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pub-

blico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, la città alla popolazione;

il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della città e determinare altresì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Considerato che dalla citata relazione emerge una forte reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche dalla proposta di PSR, è opportuno procedere alla ricostruzione per tramite di un intervento unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici sia privati, quali vie e piazze, piani fondazionali e aree pertinenziali;

Ritenuto che la fattibilità di tale intervento unitario di carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e accertata in termini di adempimenti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riguardo all'adesione e alla partecipazione da parte dei privati;

Considerata la necessità di provvedere immediatamente agli interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici e privati non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonché la necessità di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle opere pubbliche per le fasi non direttamente connesse alla loro realizzazione esecutiva, che potrà avvenire tramite l'intervento unitario;

Ritenuto, pertanto opportuno ai fini del contemperamento delle diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi di realizzazione, procedere secondo due distinte fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario:

a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con le modalità di cui alla presente ordinanza, relativa ai seguenti interventi ed attività:

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonché delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune:

ripristino della viabilità principale;

ripristino della viabilità secondaria (strade comunali);

risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»;

3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto urbano pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

rocca medievale;

palazzetto comunale dello sport;

edificato privato esterno al nucleo del centro storico.

4. Avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

opere funzionali e propedeutiche:

progetto di suolo (terrazzamenti);

sottoservizi;

municipio;

torre civica e monumento ai caduti.

opere per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociale e culturale:

edificio pubblico (*ex* pretura);

edificio pubblico (*ex* casa del fascio);

chiesa della Santissima Annunziata;

edificio turistico (*ex* lavatoio);

porta Sant'Agata;

edificio pubblico (*ex* falegnameria);

edificio pubblico (*ex* Ospitale di Santo Spirito di Sassia).

fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui

è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del comune di Arquata del Tronto individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del comune di Arquata del Tronto e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi qualora accertato l'interesse pubblico si possano qualificare come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi eventualmente già riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica e di indirizzo anche di natura programmatica necessaria all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza da adottarsi, previa valutazione dell'interesse pubblico da parte di un tavolo tecnico appositamente istituito e su proposta del sub Commissario, da parte del Comune di Arquata del Tronto con delibera consiliare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, come individuati dalla proposta di PSR, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 alcuni interventi, relativi alla viabilità principale e secondaria e ad alcuni edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi nel seguito indicata e dettagliata nella relazione in Allegato n. 1;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che, per la straordinaria complessità dell'intervento, si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo l'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) delle Marche in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali, con un limitato supporto di professionalità esterne;

Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo il Comune di Arquata del Tronto in quanto ha attestato di aver gestito o avere in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a circa euro 22.000.000 e che gli uffici tecnici del Comune sono composti da n. 11 funzionari;

Considerato che la Croce Rossa italiana ha manifestato la volontà di partecipare finanziariamente alla ricostruzione del Palazzetto dello sport, in quanto struttura strategica idonea a garantirne la fruibilità in caso di future emergenze, con un contributo di euro 1.500.000,00 derivante da una raccolta fondi di donazioni private destinate a tale scopo;

Ritenuto opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo per l'intervento relativo al Palazzetto dello sport la Croce rossa italiana, in ragione della compartecipazione al progetto e allo scopo di garantire l'unitarietà dell'intervento, considerati gli interventi già realizzati dalla CRI nel territorio colpito dal sisma e attesa la natura giuridica della CRI, quale persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, la quale, ai sensi del proprio Statuto. svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, fermo restando che la CRI per l'attuazione dell'intervento seguirà comunque le procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento avvalendosi delle deroghe di cui alla presente ordinanza;

Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore può avvalersi di donazioni da parte

di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio né utilità economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

Ritenuto pertanto che l'ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario di cui al centro storico del Comune di Arquata del Tronto;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto necessario che l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonché da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;

Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato, altresì, che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica del Comune di Arquata del Tronto, assume particolare rilievo l'attuazione di un programma preliminare di demolizione degli edifici e di consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto e trattamento delle macerie, da attuarsi necessariamente attraverso intervento pubblico, come sopra precisato;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione

procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nell'urgenza e nella straordinaria criticità dei lavori da eseguire, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;

Vista l'attestazione della direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 17 maggio 2021.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto è volta a ripristinare la forma *urbis* del centro urbano quasi totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una città resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita.

4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

5. La ricostruzione pubblica del centro storico di Arquata del Tronto è articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:

a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attività:

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico,

nonché delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;

2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune;

3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;

b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.

Art. 2.

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR, la Regione Marche e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

2. A fini di cui al comma 1 il sub Commissario, l'USR e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, tenendo conto delle priorità indicate nella proposta di PSR, e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Arquata del Tronto si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le ordinanze commissariali. Gli interventi della ricostruzione privata, non ricompresi nell'intervento unitario, sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.

Art. 3.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR adottata dal Comune di Arquata del Tronto con delibera consiliare del 17 maggio 2021, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso dei seguenti interventi, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:

1. Ripristino della viabilità principale, importo preventivato euro 5.243.000,00;

2. Ripristino della viabilità secondaria (strade comunali) importo preventivato euro 2.628.000,00 di cui euro 1.000.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020;

b) interventi pubblici necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

3. Rocca medievale, importo preventivato euro 4.000.000,00 di cui euro 3.700.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020;

4. Palazzetto comunale dello Sport euro 3.000.000,00 di cui euro 1.500.000,00 proveniente da donazione della Croce rossa italiana e 1.500.000,00 autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020.

2. È altresì individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, il complesso dei seguenti interventi, indicati come prioritari nella proposta di PSR e meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, da realizzarsi nella seconda fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, eventualmente tramite l'intervento unitario di ricostruzione del centro storico:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:

5. Progetto di suolo del centro storico (terrazzamenti), importo preventivato euro 13.235.000,00;

6. Sottoservizi del centro storico, importo preventivato euro 5.410.000,00;

7. Municipio, importo preventivato euro 3.000.000,00;

b) interventi necessari per la ripresa della vivibilità della città e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta di PSR del comune:

8. Torre civica e Monumento ai caduti, importo preventivato euro 450.000,00;

9. Edificio pubblico (*ex* pretura), importo preventivato euro 2.500.000,00;

10. Edificio pubblico (*ex* Casa del Fascio), importo preventivato euro 650.000,00;

11. Chiesa della Santissima Annunziata, importo preventivato euro 1.300.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza n. 105 del 2020;

12. Edificio turistico (*ex* lavatoio), importo preventivato euro 150.000,00;

13. Porta Sant'Agata, importo preventivato euro 400.000,00;

14. Edificio pubblico (*ex* falegnameria), importo preventivato euro 1.100.000,00;

15. Edificio pubblico (*ex* Ospitale di Santo Spirito di Sassia), importo preventivato euro 250.000,00;

Per i suddetti interventi, di importo preventivato complessivo pari a euro 28.445.000,00, con la presente ordinanza si dispone di procedere alla sola progettazione da anticipare durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*. Allo scopo, per il finanziamento della progettazione degli interventi di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14) e 15), si dispone uno stanziamento di euro 2.998.000,00. La progettazione degli interventi di cui al punto precedente 11), sarà invece a valere sullo stanziamento già previsto. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b)*, lo stanziamento per l'intero finanziamento degli stessi o per il completamento del finanziamento già autorizzato, sarà disposto con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'art. 5.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare importanza per il loro valore identitario in quanto insistono sul centro storico del Comune di Arquata del Tronto, concernono edifici storici vincolati o che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticità, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Arquata del Tronto e l'USR Marche, parte integrante della presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Marche e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

Art. 4.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Arquata del Tronto, il sub Commissario, l'USR e il comune adottano nella prima fase di cui all'art. 1, comma 5, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di *governance* della ricostruzione.

3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 7 e 8 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività indicate agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 8 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi.

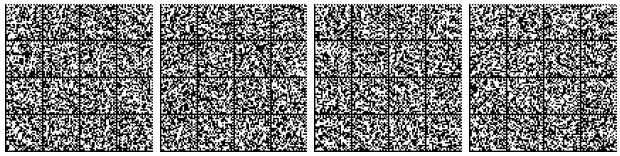

Essi si interfacciano con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adeguano le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.

Art. 5.

Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, punto 1 è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Arquata del Tronto, da adottare anche contestualmente alla adozione del piano attuativo, che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante della proposta di PSR:

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione, che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze 100 e 107 del 2020;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)*, con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;

g) la preventiva definizione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con la proposta di P.S.R. adottata o in via di adozione.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera *c)* del presente comma si procede secondo quanto disposto all'art. 10.

3. Le delibere comunali, di cui al comma 2, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario e dell'USR Marche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. La delibera consiliare è trasmessa tempestivamente al soggetto attuatore di cui all'art. 7 e al sub Commissario.

Art. 6.

Designazione e compiti del sub *Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a. cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

d. provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'art. 7, con le modalità di cui all'art. 9, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei

soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 7 all'adozione delle attività ivi previste;

h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

Art. 7.

Individuazione e compiti del coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche è individuato quale coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e dell'intervento unitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, in raccordo con il comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 2.

Art. 8.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per gli interventi di cui all'art. 3 ad eccezione di quelli indicati al commi 1, lettera *b* e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;

2. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medievale, il Comune di Arquata del Tronto è individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo avendo attestato di aver gestito o avere in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a circa euro 22.000.000 e che gli uffici tecnici del comune sono composti da undici funzionari.

3. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione del Palazzetto dello Sport la Croce rossa italiana è individuata soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo per ragioni di unitarietà dell'intervento ed avendo la Croce rossa italiana sette opere di ricostruzione già realizzati e consegnati ed otto progetti in corso di realizzazione nei territori colpiti dal sisma del 2016.

4. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Chiesa della Santissima Annunziata la Diocesi è individuata soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo per ragioni di continuità alle attività di ricostruzione già realizzate nei territori colpiti dal sisma del 2016.

5. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

7. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 9.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante,

e si concludono con atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 1.

5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.

7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consigliare da adottare nel medesimo termine.

8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.

9. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% più 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo *quorum*, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.

10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario *ad acta*, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

Art. 10.

Disposizioni relative alla demolizione degli edifici e alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro storico e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità è disciplinata dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del centro storico e delle frazioni è definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'USR Marche, anche avvalendosi di altre strutture regionali, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione maceria, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Il soggetto attuatore può porre a base di gara dei servizi di architettura e ingegneria progetti definitivi, e a base di gara dei medesimi servizi o di lavori, progetti definitivi ed esecutivi donati quale mero atto di liberalità da soggetti terzi da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio né utilità economica per tale soggetto e redatti da progettisti esterni per conto del donante, previa approvazione e validazione del progetto stesso. In tale ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare

all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b) c)* del comma 1 del presente articolo.

9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

13. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza.

17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

18. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicità è subordinato alla necessità di completamento dei lavori nel più breve tempo possibile, in particolare per le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione *post* sisma.

19. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 12.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli

di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 13.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 14.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e l'USR - Marche quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 15.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

a) sub Commissario;

b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;

c) sindaco di Arquata del Tronto o suo delegato;

d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;

e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.869.000,00, di cui euro 14.871.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati. La spesa per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, trova copertura quanto a euro 6.200.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto ad euro 1.500.000,00 trova copertura in donazioni private; l'ulteriore spesa per euro 7.171.000,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; la spesa per euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 3, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2131

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01512

ORDINANZA 15 luglio 2021.

Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina. (Ordinanza speciale n. 20).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;

Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, approvata con apposita delibera di consiglio comunale del Comune di Pieve Torina del 13 febbraio 2021;

Considerato che la proposta di PSR, è focalizzata sul ripristino delle opere del capoluogo e mette altresì in luce l'interazione della ricostruzione di tali opere con quelle private grazie alla creazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere, al ripristino di sottoservizi, nonché alla migliore organizzazione delle cantierizzazioni;

Considerato, in particolare, che la proposta di PSR evidenzia come il ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali e gli interventi di ripristino dei dissesti fluviali, sono considerati prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata;

Considerato che nel capoluogo di Pieve Torina sono stati già realizzati, ovvero risultano in fase di realizzazione, importanti interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica;

Considerato che, pertanto, in un contesto che vede già avviato lo sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende necessario dare immediato avvio anche alla ricostruzione dell'abitato del centro storico, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale, al fine di consentire la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della città;

Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottata dal consiglio comunale di Pieve Torina:

si rende necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali;

a complemento della realizzazione dei servizi primari, risulta altresì indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che costituivano per il centro storico un rilevante riferimento per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione della comunità cittadina;

Vista la nota n. 7268 del 4 giugno 2021 con la quale il Comune di Pieve Torina evidenzia la necessità di uno stretto coordinamento degli interventi di edilizia privata e pubblica, in particolare con riferimento al ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi nel centro storico del capoluogo e, a tal fine, richiede la possibilità di adottare provvedimenti opportuni anche finalizzati ad eventuali interventi sostitutivi;

Ritenuto necessario, per i motivi sopracitati, coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, come individuati dalla proposta di PSR, e di rispettare pertanto le tempistiche e l'effettività della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che la realizzazione dei sottoservizi, in quanto propedeutica alla ricostruzione pubblica e privata, è di estrema urgenza ed è pertanto necessario prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

Considerato che la proposta di PSR prevede, tra gli altri, gli interventi relativi a: 1. ripristino sottoservizi del Capoluogo di proprietà comunale e zone adiacenti ivi compresi il completamento delle aree viarie, slarghi e piazze interessati dai suddetti interventi sui sottoservizi; 2. demolizione e ricostruzione edificio scolastico *ex* scuola media; 3. costruzione nuova palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi; 4. recupero impianti sportivi in viale Marconi; 5. messa in sicurezza sponde fluviali - tratti urbani e 6. delocalizzazione teatro comunale;

Vista la nota con nota prot.n. 2991 del 5 marzo 2021 e successiva integrazione prot.n. 4258 del 2 aprile 2021, con le quali il sindaco del Comune di Pieve Torina ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Viste le note del 28 giugno 2021 nn. CGRTS 0020182-A-28/06/2021 e CGRTS 0020219-A-28 giugno 2021, con le quali il sindaco di Pieve Torina evidenzia la necessità di inserire specifiche disposizioni e deroghe per l'accelerazione della ricostruzione privata nonché la richiesta di valutare una diversa stima presuntiva degli importi necessari per l'attuazione degli interventi, nonché la nota dell'8 luglio 2021 n. CGRTS 0022618-A-12 luglio 2021 di specifiche disposizioni per la demolizione e la rimozione delle macerie di edifici pubblici o privati di interesse pubblico;

Considerato che la delocalizzazione del teatro comunale come da proposta di PSR approvata con delibera consiliare risulta compreso nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.017.600,00;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dall'USR Marche, dal Comune di Pieve Torina e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) la ricostruzione del Comune di Pieve Torina è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilità e sottoservizi;

b) l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettività e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città;

c) i sottoservizi e la messa in sicurezza delle sponde fluviali sono opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione privata, in parte già avviata, e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano sulle strade che fiancheggiano i tratti danneggiati dei fiumi;

d) la riparazione dei sottoservizi necessari per il rientro nelle abitazioni ricadenti nelle aree di interesse e per la ripresa della vita nella città, nonché il ripristino delle pavimentazioni viarie, degli slarghi e delle piazze strettamente collegate ai suddetti sottoservizi, sono interventi connessi a quelli sugli aggregati privati del centro storico cui la proposta di PSR ha attribuito priorità nella ricostruzione;

e) la ricostruzione della scuola media del Comune di Pieve Torina riveste pertanto carattere di urgenza per consentire lo svolgimento delle attività in spazi adeguati, la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le attività che vi si svolgono, anche atteso che il plesso scolastico rappresenta punto di riferimento per l'intera zona e per i Paesi limitrofi nei quali non è presente la scuola media;

f) è necessario ricostruire la palestra/centro civico al fine di consentire la ripresa della regolare attività scolastica nonché mettere a disposizione un luogo di aggregazione per tutta la comunità. L'intervento è urgente per la ripresa socio-economica del territorio comunale e limitrofo, e consente il completamento e potenziamento dell'offerta formativa scolastica mediante la possibilità di introdurre attività complementari alle ordinarie attività;

g) è necessario e urgente dotare il territorio di uno spazio idoneo per la ripresa delle attività culturali e degli eventi, che possa accogliere anche la cittadinanza in occasione degli incontri finalizzati al coinvolgimento nel processo di ricostruzione. L'intervento presenta aspetti di criticità per le interconnessioni con la presenza di strutture temporanee dove sono state delocalizzate attività produttive e servizi alla cittadinanza;

h) la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico è critica e urgente per il rischio di cedimento di opere di controterra o dei piani viari, suscettibile di aumentare in relazione al possibile aggravamento del dissesto per eventi meteorologici avversi. La progettazione e l'esecuzione del ripristino dei dissesti franosi, in particolare delle sponde fluviali, hanno una rilevanza ai fini della riconfigurazione dei terreni di pertinenza degli immobili distrutti dal fenomeno sismico, che in più casi non presentano la distanza dal fiume prevista dalla normativa. Nel capoluogo si rilevano almeno dieci tratti fluviali urbani, per i quali si riscontrano difficoltà nell'intervenire sull'edificato a causa della loro presenza. Detti interventi sono considerati prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata;

i) la ricostruzione degli interventi di cui alla presente ordinanza riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i vincoli paesaggistici presenti su tutto il territorio comunale, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con gli altri edifici sia pubblici che privati presenti nella stessa zona;

Considerato che dalla relazione del emerge che gli approfondimenti di carattere geometrico ed economico degli interventi evidenziano la funzionalità degli stessi al recupero del capoluogo, definendo la dimensione di ciascun intervento e il relativo costo;

Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge che attualmente le classi della scuola media ed i relativi laboratori sono ospitati provvisoriamente nell'edificio della scuola elementare insieme agli uffici amministrativi in spazi ridotti rispetto alle reali esigenze operative e senza gli spazi accessori necessari per il completamento dell'offerta formativa insufficienti ad ospitare, come antecedentemente al sisma, anche i servizi delle scuole di alcuni comuni limitrofi come rappresentato dall'amministrazione comunale. La ricostruzione del nuovo edificio consentirà la regolare ripresa delle funzioni didattiche, amministrative, archivistiche, nonché una migliore funzionalità degli spazi per i laboratori, gli spazi di condivisione, gli spazi ludici così come previsto dalle linee guida della buona scuola anche alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha indotto un ripensamento delle dimensioni degli spazi e del trattamento dell'aria;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ripristino dei sottoservizi e la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico sono propedeutici e strettamente connessi alla ricostruzione privata e che, pertanto, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra ricostruzione pubblica e privata;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi relativi a ripristino sottoservizi del capoluogo e zone adiacenti, demolizione e ricostruzione edificio scolastico *ex* scuola media, costruzione nuova palestra/

centro civico in via Alcide de Gasperi, recupero impianti sportivi in viale Marconi, messa in sicurezza sponde fluviali tratti urbani e delocalizzazione teatro comunale, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che l'intervento relativo alla delocalizzazione del teatro comunale risulta compreso nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.017.600,00;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità come inseriti nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina per un importo previsionale stimato indicato a fianco di ciascuno di essi: ripristino sottoservizi del capoluogo importo previsionale stimato 6.000.000,00 euro; edificio scolastico *ex* scuola media importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro; Palestra/Centro civico in via Alcide de Gasperi importo previsionale stimato 1.038.000,00 euro; impianti sportivi in viale Marconi importo previsionale stimato euro 2.200.000,00; dissesti sponde fluviali - tratti urbani importo previsionale stimato 3.300.000.00 euro; teatro comunale importo previsionale stimato da ordinanza 109 del 2020 euro 1.017.600,00 euro e stimato 1.330.000,00 euro (incremento 312.400,00 euro);

Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessità di aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 gli interventi ricompresi nella proposta di PSR relativi al ripristino dei sottoservizi del capoluogo e zone adiacenti, demolizione e ricostruzione edificio scolastico *ex* scuola media, costruzione nuova palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi, messa in sicurezza sponde fluviali - tratti urbani, per un importo complessivo stimato di euro 16.950.400,00;

Considerato che dall'istruttoria citata emerge che gli impianti sportivi hanno subito il danneggiamento della struttura geodetica, le dislocazioni dei muretti di sostegno dei campetti, lesioni diffuse alle superfici dei campetti, l'inagibilità degli spogliatoi, lesioni alla piscina, e pertanto non sono più funzionanti anche atteso che il tempo trascorso in stato di abbandono ha contribuito ad aggravare il degrado dell'area;

Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessità di incrementare di euro 255.000,00 le risorse finanziarie previste dall'ordinanza n. 109 del 2020 per il teatro comunale come da progetto approvato dall'USR per un importo complessivo stimato pari a euro 1.272.600,00;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Pieve Torina, come indicati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 16.950.400,00;

Considerato altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto Sisma, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

Ritenuto che gli interventi di ricostruzione comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del Comune di Pieve Torina individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che la demolizione e la rimozione delle macerie è necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire o per la presenza di macerie che rendono impediscono di fatto la ricostruzione;

Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati ed è pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di rimozione delle macerie coordinando le attività pubblica e privata;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Pieve Torina e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Pieve Torina, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Pieve Torina sia nel capoluogo che nelle frazioni e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato che la ricostruzione del centro storico di Pieve Torina, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano la sostanza della architettura della città, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, ricostituzione del tracciato viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino della città e alla sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture del Comune di Pieve Torina ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi e della proprietà degli stessi, individuare il Comune di Pieve Torina, che presenta i necessari requisiti di idoneità, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la ricostruzione;

Considerato che il Comune di Pieve Torina attesta di aver gestito negli ultimi tre anni appalti di lavori per alcuni interventi analoghi a quelli della presente ordinanza e per un importo complessivo di euro 12.724.701,79 pari al 73 per cento dell'importo dei lavori di cui sempre alla presente ordinanza;

Considerato che dalla citata relazione emerge che il Comune di Pieve Torina è organizzato con una apposita struttura lavori pubblici composta da sette unità di personale con profilo tecnico e con esperienza pluriennale;

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione dell'intervento da parte del Comune di Pieve Torina rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che Comune di Pieve Torina presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020 il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo

inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi le opere indicate nella presente ordinanza quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilità, lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e ordinato dei rifiuti provenienti dalle attività cantieri quali plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed è pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico-economica, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Ritenuto di derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 allo scopo di consentire al Comune di Pieve Torina di individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei all'organizzazione dell'ente, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Pieve Torina;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità e abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di dover derogare all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida ri-

soluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto al soggetto attuatore e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. In coerenza con gli interventi indicati nella proposta di PSR di cui alla delibera consiliare del 13 febbraio 2021, comprensivi anche degli interventi in corso di realizzazione, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture siti in Comune di Pieve Torina, meglio descritti nella relazione del sub Commissario richiamata in premessa, di cui allegato n. 1 alla presente ordinanza con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:

1. sottoservizi del capoluogo: importo previsionale stimato 6.000.000,00 euro;

2. ricostruzione edificio scolastico scuola media: importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro;

3. ricostruzione palestra/centro civico in via Alcide De Gasperi: importo previsionale stimato 1.038.000,00 euro;

4. recupero impianti sportivi in viale Marconi: importo previsionale stimato 2.200.000,00 euro;

5. ripristino sponde fluviali - tratti urbani: importo previsionale stimato 3.300.000,00 euro;

6. ricostruzione teatro comunale di valore complessivo importo 1.330.000,00 euro, comprensivo delle opere di urbanizzazione, di cui euro 1.017.600,00 euro già finanziato da ordinanza n. 109 del 2020;

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono stati individuati, come risulta dalla relazione di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza mediante stima parametrica delineata congiuntamente con l'USR Marche, prendendo a base specifici valori di riferimento o avvalendosi di preliminari computi metrico estimativi per meglio inquadrare la stima dell'importo complessivo. Per la determinazione delle misure relative alle opere lineari, ai sottoservizi e delle lunghezze dei tratti interessati da dissesti la stima ha tenuto conto delle evidenze acquisite con l'ausilio di foto e sopralluoghi o con apposita strumentazione.

4. Al fine di acquisire le valutazioni tecniche necessarie per il ripristino dei dissesti sponde fluviali urbane nei tratti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 del comma 1, il soggetto attuatore provvede alle attività di progettazione necessarie finalizzate ad individuare le alternative progettuali di dimensione e tipologia di intervento, anche in relazione al riassetto funzionale complessivo dell'intero tratto. A tal fine può provvedere all'affidamento degli incarichi di progettazione entro i limiti di un importo stimato di euro 200.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 10.

5. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 4 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Pieve Torina e l'USR- Marche in quanto;

a) sono relativi ad edifici scolastici per i quali è necessario l'intervento per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le attività che vi si svolgono. Inoltre gli edifici, attesa anche la loro dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi costituiscono elemento aggregativo per la città accogliendo funzioni indispensabili integrative e connesse al servizio scolastico preesistente, fondamentali in relazione al mutato contesto sociale. Inoltre l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio, di talché si rende necessario garantire quanto pri-

ma la ripresa piena ed effettiva delle attività scolastiche attraverso la disponibilità di adeguati spazi oggi esigui e non congrui con le necessità, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

b) si tratta di opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione privata, e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano lungo le strade che fiancheggiano i tratti danneggiati dei fiumi, nonché connesse agli interventi sugli aggregati privati del centro storico cui la proposta di PSR ha attribuito priorità nella ricostruzione al fine di ripristinare i servizi per la ripresa della vita nella città;

c) per la ripresa socio-economica del territorio comunale e limitrofo è urgente restituire uno spazio ad uso collettivo che possa ospitare eventi e iniziative tali da favorire il senso di appartenenza al territorio e ritrovarne l'identità, costituendo una rilevante opportunità di aggregazione per la popolazione recuperando tutte le strutture preesistenti danneggiate dal sisma. È necessario e urgente dotare il territorio di uno spazio idoneo per la ripresa delle attività culturali e degli eventi, che possa accogliere anche la cittadinanza in occasione degli incontri finalizzati al coinvolgimento nel processo di ricostruzione. L'intervento presenta aspetti di criticità per le interconnessioni con la presenza di strutture temporanee dove sono state delocalizzate attività produttive e servizi alla cittadinanza;

d) la riparazione dei danni alle infrastrutture del reticolo idrografico è prioritaria e urgente in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata, per il rischio di cedimento di opere di controterra o dei piani viari, suscettibile di aumentare in relazione al possibile aggravamento del dissesto per eventi meteorologici avversi. La progettazione e l'esecuzione del ripristino dei dissesti franosi, in particolare delle sponde fluviali, hanno una rilevanza ai fini della riconfigurazione dei terreni di pertinenza degli immobili distrutti dal fenomeno sismico.

3. La ricostruzione degli edifici scolastici, del teatro del Comune di Pieve Torina e relative riqualificazioni viarie e fluviali nonché la ricostruzione dei sottoservizi, riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, con altri edifici pubblici e privati.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub *Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione dell'unitarietà degli interventi, il Comune di Pieve Torina è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Pieve Torina è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:

a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a euro 12.724.701,79 pari al 73 per cento dell'importo dei lavori di presente ordinanza;

b) che nell'organigramma del Comune di Pieve Torina è presente apposita struttura tecnica composta da sette unità di personale con profilo tecnico e con esperienza pluriennale.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020 possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021 è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale, in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

8. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

9. Il soggetto attuatore può ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ove necessario, può individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei alla propria organizzazione, in ragione della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Pieve Torina;

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

13. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

18. Nell'ambito dei lavori di rispristino dell'officiosità dei corsi d'acqua di cui al punto 5, del comma 1, dell'art. 1, il soggetto attuatore può, con provvedimenti motivati previa adeguata istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, prevedere la cessione dei materiali litoidi e vegetali risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche eventualmente alle imprese aggiudicatarie degli interventi stessi.

19. Nell'esecuzione della risagomatura delle sponde fluviali in caso di irregolarità geometriche o per favorire la regolare ricostruzione privata possono essere consentite modifiche minime della sponda nel limite del 2 per cento rispetto alla precedente sagomatura.

20. Il soggetto attuatore, ove necessario, può individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento.

21. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

23. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, in deroga all'art. 21 della legge forestale delle Marche n. 6 del 23 febbraio 2005, non è richiesta la procedura di autorizzazione all'abbattimento dei soggetti arborei necessari all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, ad eccezione degli esemplari ad alto fusto secolari.

24. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Pieve Torina si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali, anche in deroga ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge.

25. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Art. 6.

Modalità di affidamento degli interventi di ripristino dei sottoservizi

1. In ragione del basso grado di complessità tecnica delle opere di realizzazione dei sottoservizi e dell'urgenza e propedeuticità di tali interventi rispetto alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, è ammesso in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. In tali casi il soggetto attuatore può disporre l'esecuzione dei lavori anche prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione dei successivi livelli progettuali. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

2. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al comma 1.

Art. 7.

Coordinamento degli interventi con la ricostruzione privata

1. Le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata sono adeguati alle esigenze della ricostruzione unitaria e sinergica secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. A tal fine, gli interventi di ripristino dei sottoservizi e della connessa pavimentazione viaria, di slarghi e piazze, nonché di ripristino delle sponde fluviali sono realizzati promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati volto alla accelerazione della ricostruzione allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e di quello delle opere private.

2. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui ai cronoprogramma delle opere pubbliche e delle opere private, come individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, il comune adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e adeguatezza al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione e, in particolare:

a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, d'intesa con l'USR, eventuali modifiche e aggiornamenti del cronoprogramma delle attività di ricostruzione privata, anche in variazione rispetto all'ordine cronologico già definito, connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza partendo dalle attività relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;

b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati individuati nella proposta di PSR dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;

d) in coerenza con le attività di cui alla lettera *b)*, autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati proponendo all'USR l'individuazione, nel decreto di concessione del contributo, delle tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta

i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020;

f) con riferimento agli interventi prioritari, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio.

3. Con riferimento agli aggregati individuati nella proposta di PSR, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.

4. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento più uno delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.

5. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6 l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

6. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

Art. 8.

Disposizioni relative alla rimozione delle macerie

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, è definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza, può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici, i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.

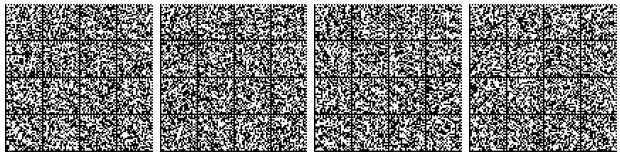

Art. 9.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 10.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Pieve Torina, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.968.000,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 della presente ordinanza, di importo pari ad euro 1.017.600,00 per il teatro comunale, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 16.950.400,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4, trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per gli interventi è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Pieve Torina all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Pieve Torina.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 15 luglio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2134

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

22A01513

ORDINANZA 9 agosto 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 21).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: «4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto inoltre necessario stabilire condizioni e modalità univoche per la nomina tra soggetti estranei alla propria organizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e contestualmente far cessare l'efficacia delle disposizioni in materia di RUP inserite nelle ordinanze speciali già approvate;

Ritenuto di dover introdurre alcune previsioni correttive e integrative dell'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi», al fine di precisare le modalità di affidamento di alcuni servizi tecnici attinenti alla progettazione e alla direzione de lavori, nonché correggere alcuni refusi;

Ritenuto di dover stabilire le modalità attraverso le quali riconoscere il premio di accelerazione qualora, nell'ambito degli interventi oggetto di ordinanze in deroga, l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, nonché applicare una penale in caso di ritardo;

Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali nn. 2, 6 e 7 del 6 maggio 2021 e nn. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del 15 luglio 2021;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione

1. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, in caso di dimostrata assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure comparative pubbliche ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) art. 5, comma 18, dell'ordinanza speciale n. 5 del 2021;

b) art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021;

c) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021;

d) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 14 del 2021;

e) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 15 del 2021;

f) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021

1. All'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, alla pagina 10, l'ultimo «Ritenuto» è sostituito dal seguente: «Ritenuto che, data la complessità e il particolare rilievo degli interventi, l'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, debba procedere alla selezione degli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici

e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, e degli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o più procedure negoziate informali di cui al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;»

b) l'art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il soggetto attuatore, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, seleziona gli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e gli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o più procedure negoziate informali di cui al comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;»

c) all'art. 6:

al comma 4, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse;

al comma 11, le parole «decreto-legge n. 76 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «decreto-legge n. 76 del 2020».

Art. 3.

Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo

1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, ciascuna stazione appaltante può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, in coerenza con il cronoprogramma degli interventi.

2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e può essere riconosciuto successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

3. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure già avviate per le quali non sia stato già pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso di affidamento diretto.

Art. 4.

Modifiche alle ordinanze speciali

1. All'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5:

al comma 4, le parole «comma 1» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «comma 3»;

al comma 5, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti «comma 4»;

al comma 7, le parole «comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

al comma 8, le parole «all'art. 1, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11, comma 9,»;

al, comma 9, le parole «comma 10, dell'art. 9,» sono sostituite dalle seguenti «comma 10, dell'art. 11,»;

b) all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, le parole «numero 6)» sono sostituite dalle seguenti «numero 7)».

2. All'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6:

al comma 1, primo periodo, le parole «sulle parti di proprietà privata» sono sostituite dalle seguenti «sulle parti di proprietà comune»; al secondo periodo, le parole «parti di proprietà pubblica» sono sostituite dalle seguenti «finiture esclusive di proprietà pubblica»;

al comma 3, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti «comma 4»;

b) all'art. 9:

al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti «comma 4»;

al comma 6, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti «comma 4».

3. All'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, primo periodo, le parole «sulle parti di proprietà privata» sono sostituite dalle seguenti «sulle parti di proprietà comune»; al secondo periodo, le parole «parti di proprietà pubblica» sono sostituite dalle seguenti «finiture esclusive di proprietà pubblica».

4. All'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 5, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse.

5. All'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Campotosto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3:

alla lettera *d)*, le parole «all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11»;

alla lettera *g)*, le parole «all'art. 4 con le modalità di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 5 con le modalità di cui all'art. 8»;

b) all'art. 5, comma 2, lettera *e)*, le parole «agli articoli 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11»;

c) all'art. 6 la numerazione «3., 4.», è sostituita con «4., 5.»;

d) all'art. 9, comma 5, le parole», ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza,» sono soppresse.

6. All'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 11, comma 5, le parole «, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza,» sono soppresse;

b) all'art. 12, comma 1, la cifra «29.406.400,00» è sostituita dalla seguente «29.456.144,00».

7. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, le parole «all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 9»;

b) all'art. 6, comma 7, le parole «, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima» sono soppresse;

c) all'art. 7, comma 5, le parole «, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza,» sono soppresse;

d) all'art. 12, comma 1, la cifra «18.109.640,00», è sostituita dalla seguente «20.013.366,90».

8. All'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Accumoli, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, i commi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali pertanto, dopo il comma 2, seguono i commi «3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.»;

b) all'art. 6, comma 1, le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite con le parole «al comma 2, punti 5) 6) 7) 13), 14), 15), 16) e 17)»;

c) all'art. 7:

al comma 4, le parole «comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «comma 3»;

al comma 10, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 9»;

d) all'art. 11, comma 5, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse;

e) all'art. 14, comma 1, la parola «Amatrice» è sostituita dalla seguente «Accumoli»;

f) all'art. 15, comma 1, la cifra «2.5000.000,00» è sostituita dalla seguente «2.500.000,00».

9. All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, i commi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali pertanto, dopo il comma 1, seguono i commi «2., 3., 4»;

b) all'art. 9:

al comma 4, entrambe le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti «comma 3»;

al comma 8, le parole «dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 11»;

al comma 10, le parole «dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 11»;

c) all'art. 10, comma 5, le parole «dell'art. 6, comma 4» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 8, comma 2»;

d) all'art. 11, comma 5, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse.

10. All'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Arquata del Tronto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 9:

comma 8, le parole «dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 11»;

al comma 10, le parole «dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 11»;

b) all'art. 10, comma 5, le parole «ai sensi dell'art. 6, comma 4, della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 8, comma 5»;

c) all'art. 11:

al comma 1, le parole «gli interventi di cui all'art. 1» sono sostituite dalle seguenti «gli interventi di cui all'art. 3»;

al comma 5, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse;

al comma 13, le parole «degli interventi di cui all'art. 1» sono sostituite dalle seguenti «degli interventi di cui all'art. 3»;

d) all'art. 16, il comma 8 è rinumerato con il numero 7.

11. All'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

al comma 4, le parole «all'art. 10.» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11.»;

dopo la lettera *d)*, i commi 3, 4 sono rinumerati in «6, 7»;

b) all'art. 7, comma 6, dopo le parole «e delle finiture» sono aggiunte le parole «comuni e di quelle»;

c) all'art. 8:

al comma 4, le parole «Regione Lazio» sono sostituite dalle seguenti «Regione Marche»;

al comma 5, le parole «, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza,» sono soppresse;

d) all'art. 11, comma 1, le parole «punto 1» sono sostituite dalle seguenti «punto 6».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2133

22A01514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 22 febbraio 2022.

Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022. (Provvedimento n. 30033).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 febbraio 2022;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020 e n. 28599 del 23 febbraio 2021, con le quali l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale «in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo», e che «ai relativi oneri, nel limite di […] euro 2.505.531 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'art. 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni»;

Considerato che, nonostante la norma consenta un incremento dell'aliquota di contribuzione, per il 2022 non si ritiene di farvi ricorso, in quanto le maggiori spese derivanti dall'incremento della pianta organica dell'Autorità, già considerate in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022, possono essere sostenute attraverso politiche di efficientamento e di contenimento dei costi;

Considerato, pertanto, che le esigenze di spesa per il funzionamento dell'Autorità consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2022, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2022;

Delibera:

1. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il vice segretario generale: STELLA

22A01520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comboprex»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 44/2022 del 1° marzo 2022

Procedura europea: SE/H/1899/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COMBOPREX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma(e) farmaceutica(he), dosaggio(i) e confezione(i) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, Piano Di Sorrento, 80063 - Italia.

Confezioni:

«10 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748014 (in base 10) 1GHPHG (in base 32);

«5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748026 (in base 10) 1GHPHU (in base 32);

«10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748038 (in base 10) 1GHPJ6 (in base 32).

Principio attivo:

«Comboprex» 10 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 10 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

«Comboprex» 5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 5 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 25 mg di idroclorotiazide;

«Comboprex» 10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 10 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 25 mg di idroclorotiazide.

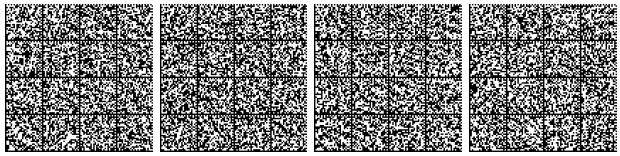

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.),

Prilaz baruna Filipovića 25, 10000, Zagreb - Croazia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 maggio 2025, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01498

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Liconsa»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 47 del 2 marzo 2022

Procedura europea n. DE/H/6591/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SITAGLIPTIN LICONSA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Laboratorios Liconsa, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/ Dulcinea S/N, Alcalá de Henares, 28805 Madrid, Spagna (ES).

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403012 (in base 10) 1G54L4 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403024 (in base 10) 1G54LJ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403036 (in base 10) 1G54LW (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403048 (in base 10) 1G54M8 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403051 (in base 10) 1G54MC (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403063 (in base 10) 1G54MR (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048403075 (in base 10) 1G54N3 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403087 (in base 10) 1G54NH (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403099 (in base 10) 1G54NV (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403101 (in base 10) 1G54NX (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403113 (in base 10) 1G54P9 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403125 (in base 10) 1G54PP (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403137 (in base 10) 1G54Q1 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048403149 (in base 10) 1G54QF (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403152 (in base 10) 1G54QJ (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403164 (in base 10) 1G54QW (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403176 (in base 10) 1G54R8 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403188 (in base 10) 1G54RN (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403190 (in base 10) 1G54RQ (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in BLISTER PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403202 (in base 10) 1G54S2 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403214 (in base 10) 1G54SG (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048403226 (in base 10) 1G54SU (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048403238 (in base 10) 1G54T6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione: «Sitagliptin Liconsa» 25 mg compresse rivestite con film.

Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato equivalente a sitagliptin 25 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio idrogeno fosfato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

sodio stearil fumarato;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

biossido di titanio (E171);

triacetina;

ossido di ferro rosso (E172).

Composizione: «Sitagliptin Liconsa» 50 mg compresse rivestite con film.

Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato equivalente a sitagliptin 50 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio idrogeno fosfato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

sodio stearil fumarato;

magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico;

biossido di titanio (E171);

macrogol;

talco;

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172).

Composizione: «Sitagliptin Liconsa» 100 mg compresse rivestite con film.

Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato equivalente a sitagliptin 100 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio idrogeno fosfato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

sodio stearil fumarato;

magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

alcol polivinilico;

biossido di titanio (E171);

macrogol;

talco;

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spagna.

Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin Liconsa» è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza.

in duplice terapia orale in associazione con

metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ (per es., un tiazolidinedione), quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

un agonista PPARγ e metformina, quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

«Sitagliptin Liconsa» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica (Nota AIFA 100).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01499

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Protamina Solfato Leo Pharma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 45/2022 del 28 febbraio 2022

Procedura europea: SE/H/0562/001/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROTAMINA SOLFATO LEO PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma(e) farmaceutica(he), dosaggio(i) e confezione(i) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S con sede legale e domicilio fiscale in Industriparken 55 DK-2750 Ballerup, Danimarca.

Confezioni:

«Anti 1400 UI di eparina (10 mg)/ml, soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049774019 (in base 10) 1HGZG3 (in base 32);

«Anti 1400 UI di eparina (10 mg)/ml, soluzione iniettabile o per infusione» 50 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049774021 (in base 10) 1HGZG5 (in base 32).

Principio attivo:

Protamina solfato

1400 UI/ml (corrispondenti a 10 mg/ml) di protamina solfato anti-eparina estratta dallo sperma di Onchorhynchus keta (salmone).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cenexi SAS,

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Francia.

Produttore del principio attivo:

Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd., Joban Factory

788 Joban Nishigo machi, Iwaki, Fukushima, Giappone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio si impegna a presentare il Piano di gestione del rischio (RMP) entro per il Q2/2022, rispetto al quale sarà tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza ivi richieste e dettagliate.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01500

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itrin»

Estratto determina AAM/PPA n. 192/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/7.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S&R Farmaceutici S.p.a. con sede legale in via dei Pioppi n. 2, 06083 Bastia Umbra, Perugia, codice fiscale 03432890543.

Medicinale: ITRIN.

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026929024;

«5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 026929036;

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01501

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasoretic»

Estratto determina AAM/PPA n. 194/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento di titolarità AIN/2022/224.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale in via Vitorchiano n. 151, 00189 Roma, codice fiscale 00422760587.

Medicinale: VASORETIC.

Confezioni:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027056011;

«20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027056023.

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale in piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, codice fiscale 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01502

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta»

Estratto determina AAM/PPA n. 193/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/225.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma, codice fiscale 00422760587.

Medicinale: GENTALYN BETA.

Confezioni:

«0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 021736020;

«0,1% + 0,05% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 021736032,

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale in piazza Carlo Magno, 21 - 00162 Roma, codice fiscale 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01503

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Germed»

Estratto determina AAM/PPA n. 191/2022 del 2 marzo 2022

Trasferimento A.I.C.: MC1/2021/194.

Cambio nome: C1B/2021/738.

Numero procedura: PT/H/0389/001-003/IB/013/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Germed Pharma S.r.l., con sede legale in via Venezia, 2 - 20834 Nova Milanese, MB, codice fiscale 03227750969.

Medicinale: MONTELUKAST GERMED.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041132010;

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041132022;

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 041132034,

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000, con variazione della denominazione del medicinale in MONTELUKAST GIT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01504

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori del fondo immobiliare riservato chiuso «Il Vignola», gestito da Polis Fondi SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 15 febbraio 2022, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina della dott. ssa Giulia De Martino, nata a Roma il 2 giugno 1978, a liquidatore, e della prof.ssa avv. Albina Candian, nata a Parma il 30 dicembre 1958, del dott. Andrea Di Cesare, nato a San Benedetto del Tronto il 23 dicembre 1974 e della dott.ssa Monica Vecchiati, nata a Palazzolo S/O (BS) il 28 maggio 1961, a componenti del Comitato di sorveglianza del fondo di investimento immobiliare riservato chiuso «Il Vignola», gestito da Polis Fondi SGR S.p.a, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 60, pubblicata il 3 febbraio 2022.

22A01505

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività di fabbricazione. Tali imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 119 del 16 febbraio 2022. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero d'ordine	Numero marchio	Denominazione impresa
1	65 CE	I Maestri S.r.l.
2	100 CE	Prestige Gold Celiento S.r.l.
3	169 CE	Converso Maurizio
4	195 CE	Diffusione Oro di D'Afflitto Pasquale e C. S.a.s.
5	224 CE	D & D Factory Gioielli di Di Mauro Giuseppe
6	230 CE	Pellegrino Jolinda

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.

Numero marchio	Denominazione impresa	Punzoni smarriti
100 CE	Prestige Gold Celiento S.r.l.	4
195 CE	Diffusione Oro di D'Afflitto Pasquale e C. S.a.s.	1

22A01506

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Winnipeg (Canada)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Stanislao Carbone, Vice console onorario in Winnipeg (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A01479

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Albufeira (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Francesco Berrettini Console onorario in Albufeira (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Lisbona;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona , validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il vice direttore generale: TRICHILO

22A01480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del comitato di sorveglianza della società Istituto Primavera S.r.l. Impresa sociale, in Giugliano in Campania, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 34/2022 del 25 febbraio 2022 è stato nominato il comitato di sorveglianza della società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale, codice fiscale n. 05346790636, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 25 del 5 febbraio 2021.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale».

22A01521

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-057) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100220309

€ 1,00